

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

55ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1979

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente FERRALASCO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968	
Variazioni nella composizione	Pag. 2812
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA	
Trasmissione di ordinanze	2812
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	2811
Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza presentata ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il disegno di legge n. 23:	
PRESIDENTE	2813
SPADACCIA (<i>Misto-PR</i>)	2813

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	Pag. 2811
Presentazione di relazione	2811

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (460).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili »:

PRESIDENTE	2813 e <i>passim</i>
ANDERLINI (<i>Sin. Ind.</i>)	2829, 2831

55ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

5 DICEMBRE 1979

CAROLLO (DC) Pag. 2823
DE SABBATA (PCI) 2817 e *passim*
FILETTI (MSI-DN) 2830
RASTRELLI (MSI-DN) 2815
REVIGLIO, *ministro delle finanze* 2822 e *passim*
TALAMONA (PSI) 2813, 2825
VISENTINI (PRI), *relatore* . . . 2821 e *passim*

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazione concernente
nomina 2812

Annunzio di richieste di parere parlamen-
tare su proposte di nomine Pag. 2811

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERRO-
GAZIONI**

Annunzio 2832, 2834
Interrogazioni da svolgere in Commissione 2838

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1979 2838**

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CENGARLE, ROMEL, TOROS, CAZZATO, ANTONIAZZI, PITTELLA, VENANZETTI, SCHIETROMA e BREZZI. — « Norme di interpretazione autentica degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale » (545);

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — « Restituzione alle Commissioni parlamentari permanenti dei poteri attribuiti da leggi diverse a Commissioni bicamerali » (546).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento gene-

rale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BARSACCHI ed altri. — « Autorizzazione alla istituzione di case da gioco nel territorio di ciascuna Regione » (326), previ pareri della 2ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, in materia di imposta sugli spettacoli sportivi » (444), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Annuncio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 4 dicembre 1979, il senatore Visentini ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (460).

Annuncio di richieste di parere parlamentare su proposte di nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare concernenti:

la proposta di nomina del dottor Stefano Wallner a presidente dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma;

la proposta di nomina del signor Riccardo Zanocchio a vice presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura).

Annunzio di comunicazione concernente nomina in ente pubblico

P R E S I D E N T E . Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Mario Manca, ministro plenipotenziario di II classe, a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Annunzio di ordinanze trasmesse dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

P R E S I D E N T E . Informo che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione dei procedimenti nn. 236/VII (atti relativi al senatore professor Francesco Paolo Bonifacio, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*), 237/VII (atti relativi all'onorevole Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*), 238/VII (atti relativi agli onorevoli Luigi Gui, Francesco Cossiga, Virgilio Rognoni, nella loro qualità di Ministri dell'interno *pro tempore*), 241/VII (atti relativi all'onorevole Dario Antonozzi, nella sua qualità di Ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*), 243/VII (atti relativi al senatore Francesco Paolo Bonifacio, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*).

Si dà atto che le deliberazioni di cui sopra sono state adottate con la maggioranza dei

quattro quinti dei componenti della Commissione e che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, esse sono definitive.

Informo, inoltre, che con la stessa comunicazione il Presidente della Commissione ha dato notizia della dichiarazione di incompetenza formulata, ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento, nei riguardi del fascicolo n. 257/VIII (atti relativi all'onorevole Altissimo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*).

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968

P R E S I D E N T E . I senatori Lazzari e Riggio sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della Valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968, di cui alla legge 30 marzo 1978, n. 96, in sostituzione, rispettivamente, dei senatori Riccardelli e Genovese.

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza presentata ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento per il disegno di legge n. 23

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: « Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge costituzionale: " Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Norme in materia di elettorato attivo e passivo ", di iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini ».

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho chiesto la parola per un procedimento d'urgenza relativamente al disegno di legge di riforma costituzionale riguardante l'elettorato passivo. Si tratta di completare la riforma iniziata con legge ordinaria con l'abbassamento dell'età dell'elettorato a 18 anni per l'elezione della sola Camera dei deputati.

Sono norme di raccordo su cui già altre forze politiche nelle precedenti legislature avevano presentato disegni di legge. Credo che la materia richieda un procedimento di urgenza anche per poter avviare la riforma costituzionale in tempi utili in questa legislatura.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la dichiarazione d'urgenza si intende accordata.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (460)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Talamona. Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, bisogna riconoscere che con il provvedimento in esame il Governo ha fatto quanto possibile, sia nella forma che nel tempo, per evitare un pericoloso vuoto legislativo in tema di imposizione fiscale, vuoto che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sulla finanza degli enti locali che sono i beneficiari dell'imposta di cui si discute. Per questo motivo daremo voto favorevole al disegno di legge n. 460.

In questa situazione ci si è venuti a trovare come conseguenza della illegittimità costituzionale, dichiarata dalla Corte costituzionale, dei criteri previsti all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, circa il conteggio delle detrazioni ammesse nella determinazione dell'imposta, criteri che sono apparsi discriminatori alla Corte tra coloro che effettuano alienazione di immobili a breve distanza di tempo e coloro che gli immobili alienano invece dopo lungo tempo dall'avvenuto acquisto.

In verità l'attesa dei contribuenti non era limitata al carattere discriminatorio delle detrazioni, così come erano previste all'articolo 14, ma riguardava la legge nel suo complesso. La conseguenza di questa attesa, dannosa per la finanza pubblica, è stata la fioritura di migliaia, secondo alcuni di milioni, di ricorsi e di sospensioni di atti in attesa della decisione della Corte costituzionale. La decisione è arrivata e non rimane che augurarci che il meccanismo contributivo si rimetta in moto senza altre perplessità e tergiversazioni. Ma in verità non so se la responsabilità di questo stato di cose sia da imputare al contribuente, che spera in molti casi di sottrarsi al proprio dovere contributivo, o all'imposta di cui parliamo, la quale in tema di legittimità — bisogna pur ammetterlo — corre sul filo del rasoio.

L'INVIM, così come è configurata, è praticamente una imposta criptopatrimoniale perchè non viene applicata sulla generalità dei beni patrimoniali di tutti i cittadini, ma si limita ad incidere su quei beni che per necessità, per lucro o per eredità sono soggetti ad atti di alienazione e proprio sotto questo aspetto si ravvisa l'incerta fisio-

nomia dell'imposta, oltretutto farragginosa nel suo meccanismo di applicazione.

Occorre tenere presente che non sempre questi atti sono compiuti per scopo di lucro. Cito ad esempio il caso della successione nelle proprietà per decesso del proprietario. E non sempre i protagonisti di questi atti si trovano nelle condizioni economiche ideali per far fronte alla imposizione che, pur tenendo conto della quota esente che in altra sede dovrà pur essere rivista, comporta esborsi monetari a volte cospicui (anche perchè non bisogna dimenticare che siamo in presenza di un sistematico e crescente regime inflazionistico), esborsi riferiti a valori che in alcuni casi restano nominali per chi è chiamato a questo tipo di operazioni. Si verificano casi in cui addirittura l'incremento sottoposto a tassazione è prodotto esclusivamente da fattori inflattivi e non come risultato di rivalutazioni determinate da una effettiva migliorata condizione dell'immobile alienato.

Se un giudizio politico possiamo qui esprimere sull'INVIM nel suo complesso, dovremo dire che la legge istitutiva è lo specchio della incertezza e della debolezza del nostro sistema politico, sistema che avrebbe dovuto colpire, perchè il bilancio dello Stato lo impone, il patrimonio di tutti gli italiani, ma nel contempo non ha voluto crearsi impopolarità colpendo indiscriminatamente tutti i beni patrimoniali dei cittadini, cosa che avrebbe comportato un'incidenza singola molto minore di quella che ha l'INVIM, ed invece ha fatto ricorso a questo compromesso politico-finanziario che tante perplessità ha suscitato, suscita e purtroppo continuerà a suscitare nel futuro, mentre da parte nostra, da parte socialista, abbiamo da tempo presentato all'altro ramo del Parlamento un apposito disegno di legge che prevede appunto una imposta locale sulle proprietà immobiliari.

L'imposta non ha ancora raggiunto un regolare regime di applicazione, e questo provvedimento, che tende a perfezionarne alcuni aspetti, ne è una conferma. Dalla sua istituzione ha trovato applicazione in milioni di operazioni e quindi è da considerarsi una realtà (anche se da qualche parte si ali-

mentano le perplessità dei cittadini introducendo nuovi elementi critici, quale ad esempio quello del perdurare di una discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche su cui probabilmente la Corte costituzionale dovrà alla fine esprimersi se si vorranno evitare altri accumuli di ricorsi), una realtà, dicevo, dalla quale mi pare sia difficile pensare di poter fuggire senza creare nuovi squilibri, nuove ingiustizie, in un sistema fiscale che non si può certo dire sia un modello di perfezione.

La formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge 571 del 12 novembre 1979 non è certamente molto chiara o forse lo è per gli specialisti in materia tributaria, mentre di meno ritengo che sia per la maggior parte dei cittadini o per lo meno di quelli che della tecnica tributaria conoscono quasi sempre solo l'atto del pagamento dei tributi. Che questo corrisponda al vero, cioè che il testo si presti a varie interpretazioni, lo dimostrano le discussioni che ha generato in sede di Commissione e la conseguente necessità per il relatore di dover ricorrere ad un emendamento interpretativo sul punto dell'articolo che tratta delle spese incrementative. Noi concordiamo in questo con la precisazione proposta dal relatore, cioè che le spese incrementative debbano rientrare nei conteggi e incidere sul valore iniziale dell'immobile dalla data in cui sono state effettuate. Una diversa interpretazione di questo criterio introdotto nella legge provocherebbe risultati non rispondenti ad una reale equità impositiva.

È una interpretazione che, secondo noi, oltre a rispondere ad un principio di equità, evita di fare insorgere nuovi dubbi sulla effettiva indiscriminatezza del provvedimento e quindi di contrasto con la sentenza della Corte costituzionale che proprio sull'elemento tempo ha basato il suo giudizio di incostituzionalità del soppresso articolo 14. Forse fino al completo regime della legge resteranno zone d'ombra nell'applicazione di questa norma, zone che saranno lasciate necessariamente alla discrezionalità degli uffici fiscali ed alla collaborazione leale dei contribuenti.

Quanto previsto dall'articolo 3, e cioè che la nuova norma si applica anche ai rapporti

sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non definiti e che si lasci al contribuente di scegliere la soluzione per lui più conveniente, mi pare giusto, anche se un po' semplicistico e forse giuridicamente discutibile perchè la morale di questa norma è in fondo quella che a pagare si è sempre in tempo e alla fine chi trae vantaggi è il contribuente più litigioso mentre danneggiato resta quello che ottempera alle disposizioni di legge con zelo e fiducia nella validità delle leggi dello Stato.

Per concludere vorrei ricordare che il gettito di questa imposta è completamente destinato alla copertura delle esigenze finanziarie degli enti locali e che le modifiche che introduce questo decreto comporteranno minori introiti valutati in circa il 30 per cento del gettito attuale. Questo fatto alla fine comporterà problemi di bilancio non indifferenti.

Per l'anno in corso e per il 1981 si prevede una larga compensazione di questo minore gettito con le entrate derivanti dalla eliminazione del contenzioso, ma si tratta di un sollievo contingente mentre resta aperto il problema per gli anni futuri.

È questa una materia che richiede quindi un esame approfondito e che non si può pretendere di liquidare con leggi tampone o peggio ancora con sentenze della Corte costituzionale. È una materia che ha esigenza di poter essere trattata su elementi di valutazione certi e non lasciati alla sola discrezione di questo o quel funzionario. Anche per questo attendiamo con molto interesse i provvedimenti annunciati dal Ministro in tema di riforma e di potenziamento degli uffici catastali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, l'ordinanza della Corte costituzionale, nell'ambito proprio e riservato delle pronunce in materia di legittimità costituzionale di singole e specifiche norme di legge, non ha solo confermato la necessità costitu-

zionalmente protetta del principio dell'uguaglianza tributaria, la cui palese violazione ha comportato la declatoria di annullamento delle norme relative alle detrazioni esistenti (articolo 8 della legge n. 904 e articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643). La Corte costituzionale, ad una attenta lettura della relativa decisione, ha affidato alla discrezionalità del legislatore ordinario l'opportunità di correggere, nell'applicazione del tributo, gli effetti negativi della svalutazione monetaria.

Il principio, quindi, che il processo inflazionistico decisamente influente nella determinazione dell'imposta non sia materia di sindacato costituzionale, appartenendo in effetti al legislatore ordinario la facoltà di introduzione legislativa di nuove imposizioni tributarie, non esclude, anzi espressamente prevede e sotto certi aspetti sembra suggerire, l'opportunità che, in sede di una nuova legge, il legislatore valuti nell'oggettiva misura l'incidenza del processo inflazionistico. È questa, a nostro avviso, l'interpretazione corretta che deve darsi alla sentenza della Corte costituzionale, che ha fatto tutto quanto poteva e doveva, peraltro non limitandosi alla sfera propria del sindacato costituzionale di legittimità, offrendo l'articolata motivazione di rigetto delle principali eccezioni al suo esame come panorama utile al Governo prima e al Parlamento poi; panorama di orientamento perchè i provvedimenti da adottare, a seguito dell'ordinanza, fossero finalizzati alla definitiva conclusione delle numerose controversie in atto e soprattutto articolati in modo da non innescare una ulteriore serie di eccezioni di incostituzionalità che, ove ritenute non manifestamente infondate, avrebbero riprodotto, con l'ampio contenzioso tributario, una ulteriore remora all'effettivo gettito dell'imposta.

Ad avviso della nostra parte politica, non era quindi solo necessario e doveroso modificare, come si è modificato, il congegno di determinazione del prelievo, rapportandolo in funzione perequativa all'incidenza temporale dell'incremento del valore, ma occorreva per esigenza politica, se non per obbligo di adeguamento di norme imperfette o contra-

rie all'ordinamento costituzionale, predisporre un nuovo decreto-legge che fosse accolto con reciproca soddisfazione dai contribuenti e dall'amministrazione finanziaria.

È qui il caso di fare una doverosa precisazione. Quando si parla di soddisfazione reciproca, del contribuente e dell'amministrazione finanziaria, si intende porre in evidenza un dato evidentemente politico, dato che in questa sede è indispensabile esaminare e valutare nella giusta misura e che viceversa non poteva e non doveva formare neanche incidentalmente motivo di esame in sede di sindacato costituzionale.

Eppure, nell'ambito pur ristretto della motivazione della sentenza della Corte, vi è l'espresso richiamo alla discrezionalità del legislatore ordinario in materia.

Il dato politico sul quale la nostra parte politica intende richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori è coincidente con l'autorevole richiamo della Corte alle facoltà del legislatore. Non può sfuggire ad alcuno, infatti, che per oltre un quinquennio le eccezioni dei contribuenti in tema di INVIM e le ordinanze di remissione alla Corte da parte delle commissioni tributarie, che fanno parte dell'amministrazione finanziaria (e in tal senso si accennava alla necessità della reciproca soddisfazione dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria), hanno fatto perno sull'iniustizia e sostanziale ingiustizia di un tributo che colpisce o che colpisse contemporaneamente due fattori diversi: da un lato, l'incremento di valore dell'immobile oggettivamente inteso, anche in relazione a fattori ad esso connessi quali l'urbanizzazione, le infrastrutture, i servizi, e, dall'altro, il mero processo inflattivo assolutamente estraneo ad ogni concetto di valore. Sono noti a tutti i principi differenziati che presiedono ai concetti economici e giuridici del valore e della valuta.

Il dato politico, onorevoli senatori, è esattamente questo. A livello di società civile è presente un giudizio di cui il legislatore accorto deve farsi carico. La pronuncia della Corte costituzionale può essere una esimente sotto il profilo tecnico, ma non esonera il Parlamento dall'aspetto prettamente politico anche per i suoi risvolti sociali. Il decreto-

legge in esame, invece, limita o tenta di limitare la nuova normativa alla sola esigenza affermata dalla Corte dell'eguaglianza tributaria tra i cittadini a norma dell'articolo 3 della Costituzione, con ciò omettendo palesemente ogni riferimento alla tematica politica che è a monte, anzi alla base, dell'imposta in esame e trascurando ogni riferimento alle istanze di giustizia sostanziale che pure si espressero per chiarissimi segni e che hanno trovato implicito riscontro persino tra le righe della sentenza della Corte.

Se non ci fossero altri motivi, questi che sinteticamente abbiamo enunciato sarebbero sufficienti a motivare la chiara e decisa opposizione del Movimento sociale italiano al decreto in esame; ma se in uno sforzo di comprensione la nostra parte politica volesse uscire, per motivare il proprio atteggiamento, da un giudizio globalmente politico e sociale per addentrarsi sul piano tecnico, uguale atteggiamento di espresso diniego sarebbe costretta ad esprimere in relazione alla *ratio* del provvedimento in esame. Sul piano tecnico, infatti, il meno che ci si potesse aspettare è che la nuova normativa eliminasse *in toto* ogni disparità di trattamento. L'esame attento del decreto-legge rivela invece che, seppure la macroscopiche anomalie preesistenti risultano notevolmente ridotte, esse pur permangono infirmando sempre il principio dell'uguaglianza tributaria. Ancora oggi, in base alle norme del decreto in esame, chi vende un immobile dopo averlo detenuto per molti anni continua a pagare di più rispetto a ciò che si sarebbe pagato globalmente nell'ipotesi di plurime e successive vendite dello stesso immobile e nello stesso periodo di tempo.

D'altra parte l'imposizione tributaria risulta notevolmente diversa se essa viene a cadere su un singolo immobile o su un complesso di immobili. A parità di tempo e di incremento si registra una palese discrasia avendo perduto l'imposizione carattere soggettivo, cioè riferita al contribuente, il che giustificava la progressività delle aliquote di imposta, per assumere carattere oggettivo che, obiettivamente, penalizza, a parità di condizioni di tempo e di incremento valutabili, il possessore di un singolo bene rispetto al pos-

sessore di più beni, in analoghe condizioni di tassabilità.

Assolutamente inammissibile poi, a giudizio della nostra parte politica, risulta l'ipotesi della facoltà opzionale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge, in virtù del quale si riconosce al contribuente la possibilità di corrispondere l'imposta in base alla normativa precedente, espressamente dichiarata illegittima dall'ordinanza della Corte costituzionale. L'introduzione di una norma siffatta nel nostro diritto positivo costituirebbe un caso senza precedenti. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma da parte della Corte costituzionale comporta l'automatica decadenza e invalidità della norma medesima. Il mantenerla in vita, fosse anche in modo opzionale e alternativo rispetto ad altra disposizione legislativa in analoga materia, significa non solo alterare la certezza del diritto, ma introdurre anche di soppiatto il principio della sopravvivenza di disposizioni di legge dichiarate incostituzionali.

Si è sostenuto dall'egregio relatore, senatore Visentini, che la sentenza della Corte non dichiara espressamente la decadenza delle norme ritenute costituzionalmente illegittime, con il che, con un ragionamento che sembra un sofisma, sarebbe consentito il regime ambivalente previsto dall'articolo 3. Ci si consenta, come parte politica, di dissentire apertamente da una siffatta impostazione, non solo per motivi di principio o per motivi di rispetto nei riguardi della Corte, preposta dall'ordinamento alla tutela della conformità legislativa al dettato costituzionale, ma anche per ragioni logiche. Portando l'impostazione data dal senatore Visentini alle estreme conseguenze logiche, si arriverebbe al risultato che, non essendovi espressa declatoria di decadenza da parte della Corte, tutte le vecchie norme potrebbero essere ritenute pienamente in vigore *erga omnes*, con la conseguenza ulteriore che anche il decreto-legge in esame sarebbe stato posto in essere dal Governo come spontaneo impulso modificativo alla legislazione vigente e non come atto dovuto e come tale assunto sotto la forma della decretazione d'urgenza.

Siffatti motivi, sufficientemente gravi, inducono a ritenere che il Governo, sotto la

spinta della necessità di procedere immediatamente ad un decreto-legge per sopperire ad un vuoto legislativo, non abbia opportunamente valutato tutte le implicazioni scaturenti dalla decisione della Corte, ponendo in essere un provvedimento che lascia aperte le più ampie perplessità sotto un profilo di costituzionalità, sotto il profilo politico, tecnico e da ultimo sotto quello sociale. Non v'è chi non sappia quale stasi esiste in Italia nel mercato immobiliare edilizio e quale enorme sperequazione si registra tra la domanda e l'offerta soprattutto di abitazioni. Questa imposta, che il senatore Talamona ha definito un compromesso politico-finanziario, finisce per trasformarsi in un aumento indiretto del costo degli immobili, con negativi risvolti sociali in tempi di grave crisi dell'edilizia di nuovo impianto. Anche in termini sociali, quindi, il provvedimento in esame appare in contrasto con una valutazione legislativa approfondita e aggiornata alle condizioni del paese.

Per questi motivi il Gruppo che ho l'onore di rappresentare voterà contro il provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, siamo di fronte alla modificazione di un'imposta, dovuta alla necessità di ovviare alla nota sentenza della Corte costituzionale, che già qui è stata richiamata. Secondo l'intendimento del legislatore, l'INVIM è nata come un'imposta generale e sistematica che doveva avere come oggetto l'incremento di valore degli immobili. In realtà, per le vicende della vita economica del nostro paese, è diventata un'imposta che colpisce in modo promiscuo incrementi di valore monetari determinati dall'inflazione e incrementi di valore sostanziali determinati dallo sviluppo economico locale, nonchè da situazioni esterne e generali che incidono sul valore dei fabbricati.

Il criterio generale e sistematico incontra già una prima difficoltà, dovuta al fatto che nella scelta della determinazione dell'impo-

nibile, anzi del presupposto di imposta, il legislatore ha finito per determinare con una unica legge diverse imposte, in modo particolare quella che si determina al verificarsi di alcuni atti per trasferimenti tra vivi (ed anche con una certa differenza, per trasferimenti per causa di morte), e quella che invece deriva dal possesso decennale, cioè dovuta alla scadenza di ogni periodo di tempo. Non sono delle imposte certamente identiche: sono imposte diverse. Questa differenza di imposte e la promiscuità fra l'inflazione e l'incremento di valore dell'oggetto dell'imposizione rendono ben difficile raggiungere una equa percussione dell'oggetto della imposta.

In realtà credo che una organica imposizione debba far capo ad una revisione di tutta l'imposizione sui terreni e sui fabbricati: questa è un'aspirazione che più volte il ministro Reviglio ha dichiarato di condividere, ma che è ben lungi dall'essere attuata. Condividiamo questo orientamento del ministro Reviglio sulla necessità di dare una soluzione organica all'imposizione sui terreni e sui fabbricati, però finora tutte le vicende stanno a dimostrare che ci si sta allontanando da questo obiettivo: in modo particolare le vicende del catasto sono indicative in questo senso, perchè si sta aggravando la situazione del catasto, il ritardo delle volturazioni cresce e la proposta distruzione di una delle due copie del catasto ha determinato difficoltà nell'ambiente professionale, che in alcuni luoghi si è riusciti a ridurre consegnando le copie ai comuni o a loro associazioni; e tuttavia queste copie oggi non sono soggette ad aggiornamento.

Non c'è nessuna previsione che il catasto in questo momento sia oggetto di una cura che lo porti a uscire dalla crisi profonda in cui si trova, eppure questo è un primo passo per realizzare l'imposizione organica sui terreni e sui fabbricati. Credo che su questo si debba sollecitare il Governo a prendere una iniziativa: grande sarebbe la colpa di protrarre ancora nel tempo questa situazione, che credo non abbia pari nei paesi più organizzati nel sistema tributario, nei paesi industrializzati.

Se si riuscisse in questo intento (e si deve riuscire a ridare fondamento serio al cata-

sto), allora l'imposizione organica sui terreni e sui fabbricati sarebbe capace di assorbire anche la materia imponibile oggi assoggettata all'INVIM adottando criteri diversi che dovranno essere studiati; altrimenti dobbiamo riconoscere che questa imposta che il legislatore ha ritenuto di istituire con carattere generale e sistematico in realtà è una imposta fin adesso contingente, che si riferisce ad una congiuntura un po' lunga che è cominciata con la riforma tributaria.

Si tratta, in questo senso, di un accorgimento temporaneo che deve dar luogo ad una soluzione molto più sistematica. Che cosa può essere una imposizione organica sui terreni e sui fabbricati? Può essere un contributo essenziale alla riforma della finanza locale, può consentire a essa di acquisire un ruolo determinante nell'imposizione sui terreni e sui fabbricati, naturalmente assegnando questi tributi alla finanza locale. Quindi potrebbe consentire alla finanza locale di acquisire al tempo stesso quel carattere di soddisfazione e di autonomia della manovra fiscale — che è necessario per il rispetto dell'autonomia — da parte del comune e anche quel carattere di coerenza organica nell'ambito di tutto il sistema tributario, considerato nella globalità dei suoi soggetti attivi e passivi.

Si tocca perciò un punto essenziale del sistema tributario del nostro paese quando si discute di questi argomenti. Se così ci si comportasse, se si arriverà cioè a questa collocazione della funzione dell'imposizione sui terreni e sui fabbricati, si andrebbe certo nel senso di quell'articolo 53 della Costituzione che prevede l'attuazione del principio di progressività e di rispetto della capacità contributiva che oggi è fin troppo facile chiamare in causa, e non sempre a sproposito, di fronte alla Corte costituzionale. In fondo il caso di cui ci stiamo occupando ce lo insegna.

Adesso ci troviamo di fronte ancora una volta ad un problema contingente. Si tratta del problema, che stiamo discutendo, della sorte della più importante imposta comunale che non possiamo lasciar cadere. Nel rispetto necessario delle decisioni della Corte costituzionale occorre trovare, come stiamo tentando di fare, una soluzione che non con-

trasti con la decisione della Corte e lasci ai comuni la possibilità di riscuotere questa che è la loro imposta più importante.

Credo che una completa razionalità — mi affido a questo importante criterio — o comunque un grado di razionalità più accettabile si potrebbe raggiungere soltanto se si volesse stabilire una tassazione separata degli aumenti di valore monetario determinati dagli aumenti dell'inflazione e dell'accrescimento di valore sostanziale determinato da altre ragioni. Fino a quando questi due elementi saranno confusi nell'unico oggetto dell'imposta credo sia ben difficile raggiungere un grado accettabile di razionalità.

È questo un motivo che ci allontana dal consenso alla scelta del Governo. Ed è la stessa ragione per cui la correzione proposta al testo del decreto-legge dall'emendamento del relatore Visentini e accolta nel testo della Commissione, per quanto riguarda la diversa ponderazione delle spese incrementative a seconda del tempo di esecuzione, non ci trova consenzienti poichè ha effetti del tutto controvertibili a seconda del tasso di inflazione e della natura dell'intervento compiuto con le maggiori spese. Su quest'argomento ci si potrà intrattenere più attentamente in seguito.

Desidero sottolineare che questo difetto di razionalità non è questione secondaria poichè, come è stato sottolineato, sia pure in modo non molto pesante, dalla 1ª Commissione nel suo parere, si aprono nuovi rischi per quanto riguarda un nuovo possibile esame da parte della Corte costituzionale. Continua a determinarsi uno squilibrio, sia pure in gran parte ridotto, tra i possessi di breve durata e quelli di lunga durata, tra le occasioni in cui i trasferimenti sono frequenti e quelle in cui i trasferimenti sono meno frequenti. È uno squilibrio che poi si accentua nella differenza fra le condizioni in cui non esiste rendita di posizione e quelle in cui, invece, la rendita di posizione è molto accentuata e quindi l'incremento è molto vivace; si aggrava nell'allungamento progressivo del tempo al quale si riferisce l'incremento perchè la data del 1963 è ferma e l'imposta è determinata per un periodo di tempo senza limiti. Si possono avere effetti certamente

molto discutibili con il passare degli anni, durante i quali poi l'inflazione potrà avere andamenti del tutto diversi da quelli attuali. Perciò credo che con il provvedimento in esame non si risolvano per un lungo periodo di tempo i difetti che sono stati segnalati dalla Corte costituzionale e che hanno portato a questa decisione.

Credo che, adottando il provvedimento che oggi il Governo ci chiede di ratificare, saremo costretti a tornare sull'argomento e ritengo che sia meglio tornarvi in modo da risolvere gli inconvenienti, prima che questi determinino decisioni della Corte costituzionale, non solo dal punto di vista della costituzionalità delle norme ma anche dal punto di vista del loro effetto sul sistema tributario.

Un altro argomento che ha peso sull'orientamento del nostro Gruppo è questo: si tratta di una imposta comunale sulla quale i comuni non sanno niente relativamente alla sorte dei singoli rapporti. I comuni possono intervenire per determinare un più esatto accertamento; quando, però, hanno compiuto il loro intervento, non ne conoscono la sorte. Vorrei osservare che, al di là di questa scarsa conoscenza, nemmeno il Governo ci ha saputo dire qual è il gettito del tributo. Questo fatto rende difficile un giudizio obiettivo completo. Circa il gettito il Governo ha dichiarato di dover ricorrere a stima. Quindi non sappiamo quale sia il gettito dell'imposta — pare si aggiri attorno a 450 miliardi all'anno, con un largo margine di approssimazione — nè sappiamo come l'imposta sia distribuita fra i contribuenti nè vi è uno studio o qualcos'altro che ci consenta di capire come le diverse ipotesi di fatto determinano il rapporto tributario e quindi quali sono gli effetti prevalenti dell'imposizione fin qui in essere, nè sappiamo quali saranno gli effetti dell'imposizione che si determinano con il decreto che stiamo per convertire. Questa è una lacuna molto grave perchè rende difficile discutere con conoscenza di causa su un argomento così delicato.

Credo che a ciò si debba arrivare e chiedo al Ministro di voler mettere a disposizione del Parlamento dati di questo tipo per poter intervenire in un secondo tempo e per poter

comprendere chiaramente gli effetti di un tributo così importante.

Torno alla conoscenza che ciascun comune ha del proprio intervento. Il comune non conosce assolutamente nulla: riceve la denuncia, fa le proprie osservazioni; su questo punto credo di dover richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro: l'ufficio del registro è tenuto a rispettare le determinazioni del comune e se ritiene di non seguirle ha l'unico modo di sottoporle all'ufficio tecnico erariale per una stima e quindi di decidere di conseguenza. Ebbene, per quelle che sono le mie informazioni, c'è una larga infrazione di questo obbligo che risponde a vere e proprie scorrettezze.

Sarebbe molto importante che il Ministro si sincerasse di queste questioni nella veste che gli compete, perchè si tratta di un'imposta senz'altro comunale, ma anche di interesse ministeriale, non solo perchè indirettamente ricade tra gli interventi che lo Stato deve fare nei confronti della finanza locale, ma anche ai fini di un concetto più generale per cui la sorte di ogni tributo, il funzionamento di ogni accertamento interessa tutta la Repubblica, interessa in fondo anche il sistema tributario nel suo complesso.

Nella Commissione bilancio il ministro Pandolfi ieri ha parlato della tendenza dei comuni a sottostimare il gettito dell'INVIM nelle previsioni di bilancio; ma mi domando, dal momento che neppure il Governo sa fornirci dati di carattere generale sul gettito dell'imposta, quale base di stima abbiano i comuni. Ciò ci mette in difficoltà anche per sapere quale sarà il risultato del gettito nei prossimi anni. Posso condividere l'opinione che anche il relatore ha espresso in Commissione secondo cui ci sarà un incremento dovuto alla maggiore facilità di soluzione delle pendenze del contenzioso tributario. Anche qui però ci sono da fare due osservazioni: intanto è difficile capire in che modo questo si svilupperà e anche gli uffici tributari dei comuni condividono in generale l'opinione secondo cui si avrà un afflusso di maggior gettito dovuto alla soluzione di vertenze aperte sugli accertamenti precedenti; in secondo luogo questo maggior gettito è soggetto a vincoli di spesa per i comuni. Nel corso del 1979, infatti, le maggiori entrate possono

essere spese solo per il 40 per cento per spese correnti, mentre per il resto devono dar luogo a spese *una tantum*, a spese di investimento. Si deve osservare che i comuni hanno spese correnti, che anche quando sono spese per pagamento del personale sono spesso spese per il personale che coincidono con servizi di carattere sociale.

Aggiungiamo poi che nelle previsioni dell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria addirittura nulla può essere destinato alle spese correnti. Non sappiamo neanche quale sarà il regime del 1980 e quindi ci rendiamo ancora meno conto di quali potranno essere per i comuni gli effetti della nuova imposizione. In generale i comuni devono avere un compito maggiore di intervento in collaborazione con gli uffici dipendenti dal Ministero negli accertamenti tributari in genere. Ciò fa parte dell'unità della pubblica amministrazione e del sistema tributario in modo che vi sia anche una possibilità di controllo democratico sull'accertamento. Purtroppo non è partendo da questa imposta che si può arrivare ad una modifica generale dell'intervento del comune nell'accertamento. Il Gruppo comunista si riserva quindi di farlo nella sede più opportuna, che è quella della riforma della finanza locale. Intanto qualche piccola cosa si può fare e su questo mi riservo di riprendere il tema in sede di illustrazione dell'emendamento che è stato presentato.

Per quanto riguarda l'atteggiamento generale del Gruppo, esso, per i motivi che ho cercato di esporre, non può consentire con la conversione del decreto-legge presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, poichè una parte degli emendamenti presentati è ancora in corso di stampa, per un ordinato svolgimento della nostra discussione, e perchè il relatore e il Governo possano avere una visione completa ed organica dei problemi che si pongono nella fase ulteriore di esame, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,50).

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

VISENTINI, relatore. Credo di poter essere molto breve avendo già presentato una relazione scritta. Mi richiamerò soltanto ad alcune considerazioni fatte dagli autorevoli colleghi che sono intervenuti.

L'imposta della quale stiamo parlando ha delle caratteristiche alquanto singolari che forse non è il caso di richiamare in questa sede e in questa occasione. Noi oggi abbiamo un compito molto limitato, che è quello di partire dalla sentenza della Corte costituzionale e di trarne conseguenze nella disciplina di una imposta che vogliamo mantenere. Il Governo e, credo, il Parlamento sono infatti orientati a mantenere e non a far decadere l'imposta. Da alcune parti si è anzi lamentata la perdita di gettito che deriva dalla nuova disciplina dimostrando così che vi è volontà di mantenere l'imposta.

Dovendoci quindi limitare ad un semplice adeguamento, e cioè alla considerazione degli elementi che derivano dalla sentenza della Corte costituzionale, mi pare che non sia il caso di fare un esame complessivo dei caratteri dell'imposta, come invece qui è stato fatto, almeno per alcuni accenni. Mi limito pertanto a dire che l'imposta deriva da un tributo che fu da molte parti richiesto in anni precedenti al 1970, cioè quello sull'incremento di valore delle aree, come un tributo che doveva costituire un prelievo su plusvalenze non guadagnate perchè, essendo derivanti da aree, derivano dalla valorizzazione che fatti esteriori determinano sul valore delle aree.

L'imposta diede luogo ad alcune contestazioni. Successivamente, in sede di riforma tributaria, fu giustamente considerato il fatto che la valorizzazione dell'area si verificava non solo se l'area non è edificata, ma anche se è edificata infatti un edificio al

centro di Roma acquista un maggior valore non guadagnato in quanto i suoli al centro di Roma si vengono a valorizzare; un immobile alla periferia acquista valore perchè, se vengono fatte costruzioni e quindi si valorizza il complesso della zona, le aree valgono di più e ciò si ripercuote sul valore complessivo del bene anche se sull'area è costruito un immobile. Per questo l'imposta venne estesa a tutti gli incrementi di carattere immobiliare.

In sede di future altre riforme tutto potrà essere riveduto. Indubbiamente, se si andasse nella direzione di una imposizione generale di carattere patrimoniale, ma da pagare con il reddito degli immobili, l'attuale imposta potrebbe forse venire riassorbita da quell'altra imposta, anche se hanno funzioni diverse perchè l'imposta patrimoniale ordinaria su tutti i cespiti patrimoniali non sarebbe comunque sostitutiva di questa imposta bensì dell'ILOR, cioè dell'imposta che crea la discriminazione fra redditi da lavoro e redditi fondati, cioè indipendenti dal soggetto.

Quindi il problema è più complesso che non la semplice valutazione dei caratteri di questa imposta. Rimanendo a questa imposta, debbo ripetere che uno degli aspetti a mio parere positivi della sentenza della Corte costituzionale è l'aver riconosciuto la possibilità dell'imposizione anche sulle plusvalenze derivanti dall'inflazione. Nel momento in cui un fatto così iniquo come l'inflazione colpisce determinati beni, quelli cioè espressi in termini monetari, o determinati redditi, cioè quelli espressi in termini monetari e non indicizzati, la presenza di un tributo che colpisce le plusvalenze, anche se derivanti dall'inflazione, conseguite da parte di chi avendo investito in beni reali — ed era suo diritto — non risente degli effetti dell'inflazione, è più che giustificato.

Quindi credo che questo sia uno degli aspetti assai positivi della decisione della

Corte costituzionale. Non condivido la critica, anche qui ripetuta, contro la cosiddetta imposta sull'inflazione perchè vi sono ragioni di equità per cui chi si salva dall'inflazione può, in via non di espropriazione, subire un prelievo fiscale.

Per quanto riguarda alcune osservazioni che sono state fatte sull'imposta normale e sull'imposta decennale, ricordiamoci che l'imposta decennale sugli immobili posseduti da enti indefettibili o da società o da altri enti deriva dal fatto che, se non vi fosse l'imposta decennale, la società proprietaria potrebbe non pagare mai l'imposta, soprattutto se si tratta di una società proprietaria di un solo immobile. Se non vi fosse stato questo correttivo, si sarebbe determinato un incentivo notevole a collocare immobili anche singoli in società e a trasferire gli immobili attraverso il passaggio del pacchetto azionario, perchè in questo modo si sarebbe trasferito l'immobile senza pagare l'INVIM. Perciò l'imposizione decennale serve da correttivo per questo fatto e da disincentivo per la creazione di società immobiliari che altrimenti si sarebbe avuta per evitare l'imposizione.

Con ciò, signor Presidente, ho risposto soprattutto richiamando l'attenzione sul fatto che noi siamo qui solo a tener conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale e non a inventare una nuova disciplina di questa imposta, che si presta a molte critiche, tra cui soprattutto quella che si tratta di un'imposta che non è nè soggettiva nè oggettiva: è sostanzialmente oggettiva perchè colpisce l'incremento di ogni singolo immobile separatamente, ma lo colpisce con aliquote progressive, e ciò è contraddittorio per una imposta di carattere oggettivo. Ad ogni modo non siamo qui a fare la revisione completa di questo tributo nè tanto meno la revisione del nostro sistema tributario, ma solo, molto più modestamente, come ha fatto osservare correttamente ed opportunamente il Governo, a trarre alcune norme indispensabili dalla sentenza della Corte costituzionale per evitare un'improvvisa grave perdita di gettito da parte dei comuni. Infatti, se il provvedimento governativo non fosse intervenuto,

ci sarebbe stato il dubbio non tanto e non soltanto che così sarebbero caduti l'articolo 14 del decreto del 1973 e l'articolo 8 della legge del 1977, che avrebbe determinato un aggravio di imposizione, ma che, così come era formulato il dispositivo della Corte costituzionale, tutta l'imposta venisse posta in discussione, perchè indubbiamente il dispositivo della Corte costituzionale non era tra i più felici in quanto non disponeva la semplice decadenza e l'illegittimità costituzionale di alcune norme, ma comprendeva una motivazione che era difficile interpretare.

Perciò il Governo secondo me ha fatto bene ad intervenire e noi abbiamo il dovere e la necessità di approvare il provvedimento con quegli emendamenti di tipo tecnico, ma limitatamente al fatto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

R E V I G L I O , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non ha molto da aggiungere a quanto già scritto nella relazione illustrativa del provvedimento. Una precisazione tuttavia vorrei fornire alla richiesta, avanzata dal senatore De Sabbata, di avere qualche elemento aggiuntivo di valutazione sul gettito del 1980.

È obiettivamente molto difficile fare previsioni di gettito che dipendano da fatti incerti tra i quali, nel caso in questione, vi è la liquidazione dell'ampio contenzioso esistente (circa 3 milioni di pratiche). Quante di queste pratiche daranno luogo alla liquidazione del tributo nel 1980? È molto difficile prevederlo. Si possono però fare ipotesi approssimative, grossolane. Perciò, se è vero che una valutazione grossolana del gettito di competenza, dopo la modifica del decreto-legge, secondo le indicazioni del senatore Visentini, indica una perdita di entrate in sede di competenza approssimabile intorno al 30 per cento, è anche vero che in termini di cassa nel 1980 si dovrebbe registrare un'ampia crescita dell'entrata di-

pendente dalla liquidazione di una quota dello *stock* di contenzioso esistente — chiamamolo così — che è quasi pari a due anni normali di liquidazione d'imposta.

Una valutazione molto prudente, quindi, che assuma che un terzo di questo contenzioso venga liquidato nel 1980, conduce a ritenere che l'entrata in termini di cassa nel 1980 possa raggiungere i 650 miliardi, cioè circa 250 miliardi in più dell'entrata prevista prima della decisione della Corte costituzionale e del decreto-legge modificativo, di cui stiamo qui discutendo.

Si tratta di una valutazione prudenziale. Secondo altre valutazioni, i 650 miliardi potrebbero anche essere superati fino a raggiungere un massimo di 800 miliardi di entrata. Ma è azzardato prendere una posizione non prudente su un fatto così incerto, che discende dal comportamento dei contribuenti, e pertanto mi sembra opportuno mantenere la valutazione del gettito, in termini di cassa, intorno ai 650 miliardi che ho indicato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti possono presentare una necessità di chiarificazione sotto il profilo della copertura finanziaria.

Allo scopo quindi di consentire alla Commissione bilancio un esame degli emendamenti, per esprimere comunque un parere, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carollo, a nome della 5ª Commissione.

CAROLLO. Signor Presidente, esaminati gli emendamenti proposti debbo, per quanto riguarda la competenza della 5ª Commissione, dichiarare che non abbiamo osservazioni da fare. Quindi, per quanto riguarda la copertura, non esistono problemi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero degli anni intercorrenti tra la data di acquisto o di riferimento di cui all'articolo 6 e quella di alienazione o trasmissione, ovvero di compimento del decennio, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione moltiplicate per il numero degli anni intercorrenti fra la data in cui le spese sono state sostenute e quella di alienazione o trasmissione del bene ovvero di compimento del decennio. La frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero.

L'imposta si applica con le aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 3 al 5 per cento;

b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 5 al 10 per cento;

c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 10 al 15 per cento;

d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 15 al 20 per cento;

e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 20 al 25 per cento;

f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al primo comma, dal 25 al 30 per cento." ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed a tale data non ancora definiti per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore.

Nella definizione dei rapporti di cui al precedente comma si ha riguardo, per l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'incremento risultante dalla dichiarazione al lordo delle detrazioni di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti all'articolo unico devono intendersi riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione.

Da parte della Commissione è stato presentato l'emendamento 2.0.4. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

Le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, si intendono riferite agli scaglioni di incremento imponibile previsti dall'articolo 15 dello stesso decreto, come risulta sostituito dal precedente articolo 2.

I Comuni nei quali sono stabilite per l'anno 1980 aliquote inferiori a quelle massime possono modificare le misure applicabili nel secondo semestre di tale anno con delibera-

zione adottata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 16 del decreto indicato nel precedente comma entro il 28 febbraio 1980 ed inviata all'organo di controllo non oltre il 10 marzo dello stesso anno. Copia autentica della deliberazione divenuta esecutiva deve essere fatta pervenire non oltre il 30 aprile 1980 al Ministero delle finanze che entro il successivo 31 maggio deve pubblicare lo elenco delle nuove aliquote.

2.0.4

VISENTINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, relatore. L'emendamento si illustra da sè. Esso tende ad assicurare che le aliquote, che i comuni fissano tra il minimo e il massimo, secondo l'articolo 15, determinate ai sensi dell'articolo 16 entro il 31 luglio 1979, valgano per i nuovi scaglioni. Si intende — è bene che rimanga agli atti, per questo lo dico, ma è ovvio ed è detto nella norma — che l'aliquota fissata per lo scaglione che allora era fino al 10 per cento (cioè l'aliquota dal 3 al 5) vale per il primo scaglione che oggi è fino al 20 per cento di incremento. Credo che in questo senso la norma sia chiara. Se i comuni intendono, di fronte alla nuova disciplina, modificarla, questo non può essere che per un momento successivo. Tenendo conto dei tempi di approvazione di questa legge e della sua pubblicazione conviene porre il termine del 28 febbraio e dare effetto alle modificazioni dal secondo semestre dell'anno. D'altra parte, mi consta che tutti o quasi i comuni sono già sulle aliquote massime, quindi credo che l'ipotesi non sia rispondente alle situazioni.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

REVIGLIO, ministro delle finanze. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

D E S A B B A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Aderisco all'emendamento proposto dalla Commissione, che corrisponde ad un voto unanime della Commissione stessa, e di conseguenza ritiro lo emendamento 1.0.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.0.4, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Talamona e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. ...

All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« L'ufficio del registro comunica al Comune le proprie determinazioni relative all'accertamento e le decisioni che concludono i vari gradi del contenzioso ».

2.0.2 **TALAMONA, DE SABBATA, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI, BACICCHI**

T A L A M O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A L A M O N A . L'emendamento si illustra da sè; comunque faccio riferimento

all'ampia illustrazione che ne ha già fatto il senatore De Sabbata nel suo intervento, alla quale non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V I S E N T I N I , relatore. La Commissione si rimette al Governo perchè lo emendamento riguarda l'organizzazione degli uffici.

R E V I G L I O , ministro delle finanze. Ritengo che questo emendamento si possa accogliere, salvo una diversa formulazione che non tocchi assolutamente la sostanza e che potrebbe essere questa: « L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso ».

P R E S I D E N T E . I presentatori sono d'accordo?

T A L A M O N A . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2.0.2 nella formulazione suggerita dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Segue l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. ...

Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975,

n. 694, dopo la parola « oneroso » sono aggiunte le altre « dai comuni e ».

Alla lettera e) dello stesso primo comma del suddetto articolo 25 le parole « trenta milioni » sono sostituite dalle altre « sessanta milioni ».

2. 0. 1 DE SABBATA, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI, BACICCHI

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Brevemente, signor Presidente. L'emendamento, nella prima parte, è rivolto ad eliminare l'imposizione che si fa sui trasferimenti in cui il dante causa è il comune, per cui il comune diventa soggetto passivo dell'imposta, ma rimane anche soggetto attivo perchè l'imposta è comunale; questo determina una sostanziale partita di giro che disturba l'attività amministrativa e determina immediatamente una spesa e un impegno di un capitolo di spesa. Solo nel seguito determina un'entrata che, tra l'altro, può essere soggetta anche a vincoli, come accade per il 1979 (mi riferisco all'articolo 3 del decreto 702 del 1978). Pertanto appare opportuno che questa partita di giro sia eliminata.

Si tratta, quindi, di una esenzione che non ha effetti economici sostanziali.

La seconda parte dell'emendamento, invece, tende a far sì che coloro i quali sono eredi in linea retta o il coniuge (agli eredi in linea retta si equipara la posizione del coniuge) del defunto hanno un'esenzione sull'imposta per un valore di 30 milioni delle disponibilità immobiliari contenute nel patrimonio del *de cuius*. Si tratta di 30 milioni stabiliti nel 1974 che sono una cifra assolutamente esigua e che con l'emendamento si propone di elevare a 60 milioni. Ciò può avere un benefico effetto soprattutto per coloro che ricevono in eredità la casa in cui abitano. Non riguarda comunque solo questo caso, ma certamente questo rappresenta uno degli effetti positivi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VISENTINI, *relatore*. Mi pare che l'emendamento comprenda sostanzialmente due emendamenti, se mi è consentito dire, e del resto così sono stati giustamente illustrati.

Per quanto riguarda il primo, indubbiamente il comune, da un lato, paga e dall'altro riscuote; quindi in questo senso è stato osservato che dovrebbe trattarsi di una partita di giro. Devo dire che, se è così, è inutile allora introdurre la norma perchè non cambia niente. (*Interruzione del senatore Anderlini*). Non ci sono esattori in questa materia, e non è che io sia l'amico degli esattori, mi pare.

Ebbene, se è una partita di giro, mi pare che non sia il caso di introdurre la norma.

Dobbiamo poi tenere presente — eventualmente per rivederlo — che questi sono gli immobili che il comune vende . .

DE SABBATA. A terzi.

VISENTINI, *relatore*. . . ed è lì che il Comune è debitore di imposta. L'acquirente, però, quando a sua volta li rivende, deve richiamarsi al valore del momento in cui li ha acquistati anche se l'INVIM non è stata pagata.

DE SABBATA. C'è il registro.

VISENTINI, *relatore*. Indubbiamente, questa è la risposta; però forse bisogna dirlo. Forse bisogna dire che per l'acquirente il valore, ai sensi dell'articolo 6, per determinare l'incremento è quello che risulta ai fini dell'imposta di registro perchè dobbiamo tenere presente che nelle liquidazioni delle due imposte ci possono essere imponibili diversi. Non è che quanto è liquidato ai fini dell'imposta di registro vale sempre come liquidazione ai fini dell'INVIM, anche perchè sono due contribuenti diversi: uno è l'acquirente, il soggetto passivo, e l'altro è il venditore. Penso, pertanto, che se la norma vuole essere mantenuta — e mi rimetto al Ministro delle finanze — andrebbe specificato che in

questo caso per l'acquirente il valore di acquisto ai sensi dell'articolo 6 è il valore liquidato ai fini dell'imposta di registro.

La seconda parte dell'emendamento la vedrei poi separatamente.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Vorrei chiarire al collega relatore che questa esenzione si inserisce in una serie di esenzioni che aprono tutte lo stesso problema, che si risolve con il riferimento alle norme generali della legge che dicono che il valore iniziale è quello del registro al momento dell'acquisto, quando si ha una occasione assoggettata all'imposizione. Non ho quindi nessuna obiezione ad accettare la proposta del relatore, ma osservo che comunque questa andrebbe fatta per tutte le occasioni di esenzioni, che sono quelle previste dalla lettera precedente (cioè i trasferimenti fra lo Stato e i comuni, fra lo Stato e la provincia). Per esempio, quando la provincia che ha acquistato dallo Stato vende a terzi, riparte dalla valutazione di registro del momento dell'acquisto. Se poi la valutazione del registro non ci fosse e si trattasse per esempio di un atto sottoposto a tassa fissa o per altre ragioni non sottoposto a registro, allora si fa semplicemente una nuova valutazione riferita al momento in cui si è avuto l'acquisto.

Non mi sembra quindi che nell'economia generale della tecnica normativa del disegno di legge ci sia bisogno di un ulteriore intervento.

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *relatore*. Ringrazio i proponenti: credo che sia esatta l'osservazione del senatore De Sabbata e che il mio rilievo non lo fosse. L'importante è, ai fini interpretativi, che risulti anche da questo verbale (come risulterà dalle cose che stiamo dicen-

do) che in questi casi l'acquirente fa riferimento al valore determinato ai fini dell'imposta di registro, perchè a mio parere (ma non ripeto discorsi che sarebbero sottilissimi in rapporto all'articolo 6) qualche dubbio potrebbe rimanere.

Siamo d'accordo in questo: se l'emendamento verrà approvato, l'amministrazione lo dirà nelle sue istruzioni e il problema è chiuso.

Credo sia meglio votare l'emendamento per parti separate.

D E S A B B A T A . Anch'io sono d'accordo sul voto per parti separate.

P R E S I D E N T E . Avverto che, non facendosi osservazioni, la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.0.1 si intende accolta.

Invito il Ministro delle finanze ad esprimere il parere sul primo comma dell'emendamento 2.0.1.

R E V I G L I O , *ministro delle finanze*. A me sembra che questo emendamento sia contrastante con le linee informatrici del decreto, che voleva soltanto porre rimedio a una situazione giuridicamente determinata dalla decisione della Corte. Quindi non possiamo utilizzare — credo — l'occasione per modificare sostanzialmente questo tributo, seppure in un aspetto particolare. Dico questo anche a proposito del secondo comma dell'emendamento; quindi non ritengo di poter accogliere nè questa parte dell'emendamento nè — già lo anticipo — la successiva.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sul secondo comma dell'emendamento 2.0.1.

V I S E N T I N I , *relatore*. Esprimo il parere come relatore più che a nome della

Commissione, perchè il Presidente non può convocarla e sentirla.

Mi sono trovato un po' a disagio in precedenza di fronte alla osservazione del Ministro, alla quale mi richiamo, cioè che il Governo ed il Ministro stesso intendono che questo provvedimento non vada al di fuori dei limiti necessari per l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale. Pertanto mi rimetto al giudizio del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha già espresso il suo parere non favorevole.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 2.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. ...

Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, sono aggiunte le seguenti parole:

« Qualora il valore degli immobili compresi nell'asse ereditario superi i sessanta milioni, l'esenzione compete per gli immobili o quote di immobili sino a concorrenza della suddetta cifra ai quali corrisponda il più elevato incremento imponibile ».

2.0.3 DE SABBATA, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI, BACICCHI

PRESIDENTE. Questo emendamento è precluso.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.1. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Sostituire la parola « definiti » con l'altra « esauriti ».

3.1 DE SABBATA, TALAMONA, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI, BACICCHI

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Questo emendamento riguarda i rapporti che sono attualmente in corso e l'intendimento di usare la parola « esauriti » anzichè la parola « definiti » corrisponde all'opportunità di chiarire che nel meccanismo della norma ricadono anche quei rapporti che hanno avuto la definizione lungo la strada dell'accertamento ed eventualmente del contenzioso, ma non sono ancora stati coperti dal pagamento e in questo senso possono considerarsi definiti ma non esauriti.

La proposta tende a stabilire che anche i rapporti di imposta che non hanno dato luogo a pagamento debbano essere compresi nella previsione dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

VISENTINI, relatore. Questo può dar luogo a qualche dubbio nel senso che, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale, proprio sull'imposta sull'incremento del valore delle aree, per la parte dichiarata incostituzionale, venne poi emessa una successiva sentenza della stessa Corte, oltre che sentenze della Cassazione, che estendevano il giudicato. Era infatti sorto il problema se la sentenza della Corte, nel vulnerare di incostituzionalità una norma, avesse efficacia *ex nunc*, cioè per i rapporti successivi, o *ex tunc*. Tali sentenze risolvevano la questione non in modo drastico, cioè in un senso o nell'altro, ma attribuendo efficacia *ex tunc*

soltanto per i rapporti che non fossero ancora definiti.

Questo termine « definiti » era il termine usato in quelle occasioni, che la legislazione costantemente si è trascinata dietro quando si è trovata di fronte a questi problemi. Credo sarebbe bene rimanere a questo termine, ma, trattandosi di una valutazione di aspetto molto tecnico, mi rimetto al Governo per il giudizio che intende esprimere, con una preferenza per il mantenimento del termine « definiti » che troviamo in questi precedenti giurisprudenziali e in altri precedenti legislativi. Diversamente in ogni legge creiamo una dizione diversa e alla fine non si capisce più quello che si dice.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E V I G L I O , *ministro delle finanze.* Per gli stessi motivi preferisco che rimanga la parola « definiti ».

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Credo, signor Presidente, che l'emendamento del collega De Sabbata intenda mettere in evidenza alcuni fatti dei quali abbiamo anche precedentemente parlato. Si è detto che vi sono tre milioni di pratiche non ancora definite. È probabile che alcune di queste pratiche siano invece definite nel senso tecnico della parola. Lo stesso Ministro infatti ha detto che si tratta di pratiche che hanno avuto tutte le sanzioni e i crismi delle varie commissioni, ma che non sono state ancora comunicate agli interessati. Comunque ci possono essere pratiche definite dalle commissioni competenti, ma non ancora comunicate agli interessati, o pratiche per le quali è stata fatta la comunicazione all'interessato, ma in relazione alle quali non sono ancora decorsi i termini per il ricorso. Con la parola « esauriti » si vuole

comprendere anche questa area. Con la parola « definiti » si coprirebbe solo tutto ciò che è stato già definito dagli organi competenti.

A me pare che, tutto sommato, al di là delle questioni filologiche sollevate, il problema esista e che la soluzione prospettata dal collega De Sabbata forse rimetta in corsa, al fine di ottenere l'applicazione di questa legge e non di quella che la Corte ha dichiarato in parte decaduta, qualche centinaio di migliaia di contribuenti che legittimamente si aspettano che la sentenza della Corte abbia valore anche per loro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Abbiamo così esaurito gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che il seguente emendamento è stato ritirato dai presentatori:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

Dall'entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, continuano ad applicarsi le aliquote deliberate dai Comuni con esclusione di quella relativa al soppresso scaglione del 10 per cento.

I Comuni sono autorizzati a deliberare entro il 31 gennaio 1980 una nuova tariffa con effetto dal 1° febbraio successivo; la deliberazione deve essere trasmessa entro il 10 febbraio al competente organo di controllo.

Per le tariffe da valere negli anni successivi resta fermo il termine previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

1.0.1 **DE SABBATA, POLLASTRELLI, BONAZZI, SEGA, MARSELLI, VITALE Giuseppe, MAFFIOLETTI, BACICCHI, TALAMONA**

Resta da esaminare un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione, proposto con l'emendamento 1.0.2. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571.

1.0.2

LA COMMISSIONE

V I S E N T I N I, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E V I G L I O, ministro delle finanze. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'articolo unico del disegno di legge che, se approvato, diverrà articolo 1 del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F I L E T T I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F I L E T T I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la sentenza n. 126 del 1979 resa dalla Corte costituzionale sulle numerose impugnazioni per illegittimità della legge istitutiva dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e della successiva legge 16 dicembre 1977, numero 904, è certamente frutto di rilevanti, lunghi e tormentati contrasti insorti tra i giudici costituzionali. Essa, manifestando perfino dubbi e perplessità sulla identificazione — definita non facile — della natura e dei presupposti dell'INVIM, si traduce in soluzioni palesemente compromissorie e ha certamente deluso le legittime aspettative dei contribuenti italiani. Auspicando che il supremo consesso costituzionale, *melius re perpenda*, possa riconsiderare molte delle sue argomentazioni e determinazioni che non convincono, tra le quali l'enunciato postulato — non condivisibile perchè in contrasto con i principi cui si ispira la riforma tributaria — secondo il quale non sarebbe costituzionalmente sindacabile la tassazione anche degli incrementi di valore dovuti a svalutazione monetaria, ed essendo augurabile che il Governo ed il Parlamento, con futuro e non dilazionabile provvedimento legislativo, disattendano l'onerosa ed erronea scelta politica concernente l'imposizione fiscale correlata al diminuito potere d'acquisto della moneta, allo stato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, ci è dato soltanto esprimere il voto sulle norme assai limitate ed affrettate che dovrebbero eliminare la dichiarata illegittimità costituzionale dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano, in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso, ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo.

Al riguardo è da sottolineare che le norme riparatorie, così come enucleate nel decreto-legge al nostro esame, non persuadono, non serenano alcuno e costituiscono motivo di evidente, ulteriore illegittimità costituzionale. Fondatamente la 6ª Commissione (finanze e tesoro), e per essa il relatore, senatore Visentini, ha rilevato in esse imperfezioni ed incongruenze che si vorrebbero emendate dalle modificazioni alle quali hanno prestato adesione le votazioni svoltesi stasera in quest'Aula. Ma il decreto-legge, pur con le profonde innovazioni apportate, non può trovare e non trova acquiescenza da parte del mio Gruppo, che esprime pertanto voto contrario, atteso che le soluzioni adottate non eliminano i motivi di illegittimità — ampiamente illustrati dal senatore Rastrelli — che tuttora viziano l'anacronistica ed esosa imposta, estendono l'aggravio dell'imposta a tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso e *iure successionis*, producono un gettito quasi certamente maggiorato rispetto a quello attuale, annullano macroscopicamente il principio soggettivistico adottato dalla riforma tributaria, ripristinano di fatto oggettivamente, sotto nuova pretestuosa forma, le abolite imposte sui fabbricati e sui terreni, istituiscono realmente una imposta di natura patrimoniale e in definitiva rappresentano un maggior onere a carico della proprietà immobiliare e, quel che è estremamente grave, a carico degli immobili urbani che, persistendo la penuria di alloggi, dovrebbero essere fiscalmente sgravati e non soggiacere a pesanti afferenze tributarie.

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Solo poche parole, signor Presidente e onorevoli colleghi, perchè resti agli atti del Senato che il Gruppo della sinistra indipendente vota a favore del testo di legge che è stato sottoposto al nostro esame.

Certo il disegno di legge sfiora problemi enormi che del resto il Ministro in precedenti occasioni ha evocato anche di fronte alla Commissione. Da un parte c'è tutto il proble-

ma della casa, non solo dell'atteggiamento del fisco nei confronti della casa, ma il problema della casa nelle sue componenti, nei confronti delle quali il fisco va ad esercitare una influenza non secondaria.

Viviamo anni, se volete decenni, nei quali tutto cambia volto e significato; anche la casa ha cambiato volto e significato nel corso di questi decenni. Chi pensa ai fatti migratori che si sono verificati in un paese come il nostro, nell'ordine di decine di milioni di cittadini che hanno abbandonato la loro vecchia casa magari in montagna o in piccoli centri; chi pensa al fenomeno abbastanza recente, e tuttavia significativo, della doppia o addirittura della tripla casa si rende conto di come il concetto stesso di casa, di abitazione in proprietà, di *domus*, così come lo si concepiva duemila anni fa, in questa parte del mondo sta radicalmente cambiando.

È naturale, quindi, che anche l'atteggiamento del fisco nei confronti di questo problema, per molti aspetti drammatico (la mancanza di case è uno degli elementi che rendono acuta la situazione politica e sociale generale del nostro paese), possa e debba essere riesaminato.

Il Ministro ha anche parlato di fenomeni vastissimi di erosione fiscale in questo che è un settore che, per alcuni versi, andrebbe colpito fiscalmente in maniera corretta e adeguata ai redditi dei cittadini.

Indirettamente si evoca anche qui il grossissimo problema della finanza locale: è questa una delle poche imposte che ancora affluiscono nelle casse dei comuni ed io mi auguro che la previsione del Ministro, secondo la quale nel corso del 1980 arriveremo ai 650 miliardi, si realizzi; forse di quei 3 milioni di pratiche non ancora definite un terzo potrà essere definito ed è probabile che in termini di cassa riusciremo a turare la falla di 150 miliardi che si apre con l'approvazione di questa legge o, meglio, con la promulgazione della sentenza della Corte costituzionale.

Anche quello della finanza locale è un problema di dimensioni enormi che dovremo pur deciderci a rivedere, se è vero che tutti siamo più o meno convinti che la decisione che fu presa a suo tempo, di togliere ogni capacità impositiva ai comuni e alle regioni

e di travasare invece nei loro bilanci una parte delle entrate dello Stato, fu una decisione per lo meno affrettata.

Da questo settore del Parlamento si è sempre sostenuto che fu un errore grave quello commesso allora. Comunque non valgono le recriminazioni; varrebbe un ripensamento serio anche di questa materia.

Il testo al nostro esame sfiora soltanto molto da lontano problemi di questo genere; non affronta nemmeno l'intera questione dell'INVIM, ma si limita a mettere una toppa sul buco che nella struttura dell'INVIM ha prodotto la sentenza della Corte costituzionale. Diciamo che la toppa è messa abbastanza bene, in maniera corretta, che probabilmente non ci si poteva aspettare di più da un Governo fragile come quello che abbiamo davanti e che quindi ci sono tutte le ragioni per un voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, concernente l'istituzione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

POLLIDORO, URBANI, BONDI, MIANA, BERTONE, ROMANÒ, ROMEO, MIRAGLIA, ANDERLINI. — Il Senato,

constatato che l'aumento dei prezzi nei primi nove mesi del 1979 ha raggiunto il 16 per cento e che si profila un ulteriore rialzo che raggiungerà, a fine anno, circa

il 20 per cento rispetto al 12,5 per cento del 1978;

tenuto conto che, ancor prima dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e della conclusione dei contratti di lavoro, si è verificato, fin dal gennaio 1979, un ingiustificato ed anticipato incremento dei prezzi, e che è da attendersi una nuova impennata dei prezzi a causa dell'impatto dei rincari del petrolio e degli aumenti tariffari annunciati dal Governo;

rilevato che il divario tra il tasso di inflazione internazionale e quello del nostro Paese ha origine nei profondi squilibri dell'economia italiana,

invita il Governo ad adottare le seguenti misure di pronto intervento:

1) avviare una serie di incontri della Presidenza del Consiglio con i rappresentanti della produzione, della distribuzione e dei consumatori (sindacati dei lavoratori e movimento cooperativo), per analizzare il processo di formazione dei prezzi, al fine di contenerne l'aumento e concordare il più equo trasferimento degli eventuali maggiori costi reali sui prezzi finali (le riunioni dovrebbero essere convocate prima di Natale per adottare le procedure indicate per alcuni prodotti essenziali allo scopo di contenere i prezzi nel periodo natalizio);

2) immettere sul mercato a prezzi equi ingenti quantitativi di grano duro e di grano tenero ammassato dall'AIMA al fine di contrastare le note manovre speculative che sono all'origine dell'aumento del prezzo del pane e della pasta;

3) immettere a prezzi finali dichiarati la carne bovina congelata e stoccata presso l'AIMA;

4) adottare le misure necessarie perchè sia effettivamente distribuito l'aiuto comunitario per ridurre il prezzo al consumo dell'olio di oliva;

5) prorogare il decreto 23 dicembre 1978, n. 816, che scade il 31 dicembre 1979, che ha mantenuto una serie di aliquote IVA ridotte per un gruppo di prodotti di largo consumo, alimentari e dell'abbigliamento, che fanno parte del « paniere » sul quale è calcolata la scala mobile (si tratta di evitare un maggior prelievo dell'IVA per circa 600 miliardi annui, in moneta 1978, con un au-

mento dei prezzi di un gruppo di prodotti dal 2 al 6 per cento circa);

6) emanare subito il regolamento attuativo della legge n. 283 del 1962, per la disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari, che consente il controllo della qualità, della confezione, della veridicità della pubblicità dei prodotti;

7) evitare ulteriori provvedimenti di liberalizzazione dei prezzi amministrati prima di avere predisposto idonei, penetranti e flessibili strumenti di controllo della formazione dei costi e per il contenimento dei prezzi;

8) garantire un ampio sostegno alle iniziative degli Enti locali per le vendite a prezzi contenuti, allo scopo di favorire, anche localmente, trattative tra istituzioni, produzione e distribuzione;

9) compiere una verifica, in collaborazione con le Regioni, sulle scorte di alcuni prodotti essenziali (grano, semola, olio, riso, carne, eccetera), allo scopo di prevenirne l'imboscamento e prendere misure adeguate per evitare tensioni nel mercato;

10) predisporre un piano di emergenza per l'approvvigionamento energetico collegato ad un programma di ristrutturazione delle reti di raffinazione e di distribuzione, avviando misure serie di risparmio e una decisa politica di diversificazione delle fonti di energia;

11) non procedere ad alcun aumento delle tariffe pubbliche senza avere impegnato il Parlamento in un'analisi approfondita sulla base di una documentazione rigorosa, allo scopo di evitare che eventuali adeguamenti ai costi reali avvengano senza un'opportuna differenziazione ed articolazione, sia fra i tipi di tariffe, sia degli aumenti rispetto al reddito degli utenti (in particolare, il Governo dovrà fornire al Parlamento tutti i dati relativi alle gestioni delle aziende pubbliche o in concessione, per verificare la trasparenza dei costi e per stabilire una stretta connessione tra la manovra tariffaria, gli investimenti e lo sviluppo dei singoli settori);

12) riesaminare immediatamente e pubblicamente le procedure seguite nella determinazione degli aumenti dei prezzi dei me-

dicinali al fine di conseguire un'effettiva trasparenza dei prezzi, dato che tali aumenti, per una serie di prodotti, non appaiono giustificati, e, inoltre, riesaminare il metodo per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi;

13) realizzare un'adeguata, tempestiva e sistematica informazione dei consumatori, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione di massa sulle misure adottate e sulle conseguenti opportunità di prezzo e di qualità dei beni di largo consumo;

14) approvare in tempi brevi una nuova disciplina dei prezzi, una legge antitrust, applicando le norme comunitarie già adottate da altri Paesi CEE, e la riforma generale del commercio (leggi-quadro, abolizione della tara-merce, credito agevolato per la ristrutturazione del settore).

(1 - 00026)

SCHIETROMA, CONTI PERSINI, CIOCE, PARRINO, BUZIO, FONTANARI, SARAGAT, MARTONI. — Il Senato,

riafferme le finalità di sicurezza e di pace che sono fondamento dell'appartenenza dell'Italia all'Alleanza atlantica;

ritenuto:

che nell'attuale situazione l'equilibrio delle forze tra la NATO ed il Patto di Varsavia costituisce la condizione essenziale per scongiurare i rischi di conflitto e per procedere sulla strada di un disarmo progressivo, bilanciato e controllato;

che nel teatro europeo tale equilibrio appare oggi profondamente alterato a favore del Patto di Varsavia, non solo nel settore delle armi convenzionali, ma anche in quello nucleare, soprattutto grazie ai missili sovietici di media gittata « SS-20 »;

considerato necessario che la NATO decida di mettere in atto i mezzi idonei a ripristinare una situazione più equilibrata, ritenendo che tale decisione rappresenti la premessa indispensabile all'avvio di una seria trattativa intesa a garantire l'equilibrio al più basso livello possibile,

invita il Governo:

ad esprimere — in stretta intesa con i Governi dei Paesi europei appartenenti alla NATO — nel prossimo Consiglio atlantico del 12 dicembre 1979, il consenso dell'Italia

all'installazione in Europa dei nuovi missili *Pershing 2* e *Cruise*;

a chiedere, nello stesso tempo, che si apra la trattativa con l'Unione Sovietica per realizzare, anche nel settore europeo, un accordo di limitazione delle armi nucleari e convenzionali.

(1 - 00027)

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

LANDOLFI, SIGNORI, FERRALASCO, PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Premesso:

che la legge 7 febbraio 1979, n. 29, ha inteso favorire la valutazione unitaria dei vari periodi lavorativi ai fini del conseguimento del diritto e della misura di una unica pensione, rivolgendola ai lavoratori dipendenti con carattere della più ampia generalità;

che nella legge succitata non vi è alcuna norma dispositiva di inammissibilità dei lavoratori dipendenti che hanno già ottenuto la liquidazione di pensione per un precedente rapporto di lavoro;

che l'istituto della ricongiunzione per i periodi che hanno dato luogo a pensione è previsto nella legislazione vigente, ma rivolto solo ad alcuni settori e non alla generalità dei lavoratori, com'è nello spirito e nella lettera della legge n. 29 del 1979, che ha difatti inteso eliminare proprio tali disparità di trattamenti (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli dal 112 al 117 e articolo 131; la legge 25 novembre 1977, n. 1079, articolo 3; la legge 15 marzo 1973, n. 44, articolo 5);

che, invece, la circolare di applicazione della legge n. 29 del 1979 emanata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nega la possibilità di richiedere la ricongiunzione ai lavoratori che già godono di un

trattamento di pensione sebbene siano tuttora lavoratori dipendenti;

che un numero considerevole di tali lavoratori non riusciranno a conseguire il diritto ad una seconda pensione perchè raggiungeranno i limiti massimi di età prima del conseguimento di tale diritto, perdendo in tal modo la giusta valutazione di tutti i periodi lavorativi coperti da contribuzione;

che, in ogni caso, la liquidazione di due pensioni minime apporterebbe al lavoratore una somma complessiva sempre inferiore a quanto spettantegli in rapporto alla globale durata dell'attività lavorativa e dei contributi versati, con evidente danno rispetto a chi, a parità di condizioni, può percepire un'unica pensione;

che, quando esteso il diritto alla ricongiunzione anche ai lavoratori pensionati nei giusti modi e termini, si verrebbero a realizzare, su questo capitolo del bilancio statale, consistenti economie di spesa, mentre sulle gestioni sui cui opererà la ricongiunzione non ricadrebbero spese superiori a quelle consentite dalle singole norme, ovvero quelle previste già dalla legge n. 29 del 1979,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali motivi abbiano indotto ad interpretare in maniera palesemente restrittiva la legge n. 29 del 1979, così da confermare le condizioni discriminatorie preesistenti alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, appositamente emanata, invece, per rimuoverle.

In particolare, gli interpellanti chiedono di sapere quali misure si intendono adottare per sanare tale ingiustizia che presenta evidenti elementi di illegittimità costituzionale.

(2 - 00085)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

POLLIDORO, URBANI, BONDI, MIANA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali prov-

vedimenti intenda adottare per prevenire l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e di altri prodotti, che si profila imminente.

Tale aumento, che per i prodotti alimentari potrà andare dall'1,5 al 6 per cento, appare come la necessaria conseguenza della scadenza — prevista per il 31 dicembre 1979 — del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, relativo al mantenimento delle aliquote ridotte dell'IVA per un gruppo di generi di largo consumo. L'introduzione delle maggiori aliquote comporterebbe un prelievo ulteriore di circa 600 miliardi annui. Si rende pertanto necessario ed urgente un intervento del Governo atto ad evitare un nuovo generalizzato aumento del caro vita.

(3 - 00381)

PITTELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che la Basilicata ha prodotto, nel 1978, 883.156 migliaia di chilowattore di energia elettrica ed ha consumato, sempre nel 1978, 1.300.000 migliaia di chilowattore;

considerato che è previsto un cospicuo aumento del consumo, sia per l'estensione delle reti di illuminazione pubbliche e private, sia per le richieste industriali che pervengono da tutto il territorio regionale,

l'interrogante chiede di conoscere se, tra gli interventi operativi a breve e medio termine che l'Enel ha in programma, non abbia intenzione di proporre il riutilizzo di impianti idroelettrici inattivi, come ad esempio la centrale idroelettrica sul fiume Torbido, in comune di Lauria, e la costruzione di nuovi impianti di non difficile esecuzione, come ad esempio quello realizzabile alle pendici del monte Pollino, sbarrando il fiume Frida, tra San Severino Lucano e Viggianello, in provincia di Potenza.

(3 - 00382)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

de' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati previsti nell'ambito della ristrutturazione

delle tariffe ferroviarie allo scopo di temperare l'onere della doppia esazione della tassa fissa da parte delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie concessionarie, onere che il Ministro stesso ha riconosciuto rilevante e da temperare, come da sua risposta all'interrogazione n. 4-02121 del 5 maggio 1979.

Non sembra auspicabile che, abolendo la tassa fissa, le Ferrovie dello Stato e le ferrovie concessionarie ne incorporino l'intero importo nelle nuove tariffe, lasciando, pertanto, le cose immutate nella sostanza.

(4 - 00597)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi della mancata definizione della pratica di pensione di invalidità in convenzione internazionale riguardante il lavoratore Vincenzo Antonio Saturno, nato il 21 febbraio 1922, residente a Licusati di Camerota (Salerno), in via Nuova n. 21, trasmessa dalla sede INPS di Salerno al compartimento INPS di Napoli fin dal 27 aprile 1977.

(4 - 00598)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che il consiglio di amministrazione dell'INPS deve esaminare le proposte, formulate dai comitati provinciali, relative al decentramento ed all'istituzione di sedi zonali;

tenuto presente che il comitato provinciale INPS di Salerno propose l'istituzione delle sedi di Nocera Inferiore, a 18 chilometri da Salerno, di Vallo della Lucania e Sala Consilina, cui avrebbe fatto capo, rispettivamente, l'utenza del Cilento e del Vallo di Diano;

considerato che, tra le sedi proposte, quella di Nocera ha avuto già attuazione e che le altre sono sedi di enti ospedalieri, diverranno sedi di unità sanitarie, ospitano gli uffici giudiziari (Pretura, Tribunale, Procura della Repubblica) e finanziari e distano entrambe, su diverse direttrici, circa 100 chilometri da Salerno,

l'interrogante chiede di conoscere se, in considerazione della concreta fattività di tale proposta, che permetterebbe ad una po-

polazione di circa 600.000 persone di raggiungere agevolmente le sedi zonali e di ottenere un servizio razionale e tempestivo, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale opererà la sua scelta in tale direzione o se spinte clientelari o pressioni corporative indurranno i vertici dell'Istituto stesso ad attuare un finto programma di decentramento istituendo sedi zonali a pochi o a pochissimi chilometri a nord del capoluogo di provincia.

(4 - 00599)

CARRARO, SCHIANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere come intende ovviare alla drammatica carenza operativa che si riscontra nell'esercizio delle attribuzioni della Direzione generale delle pensioni di guerra in relazione all'applicazione dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Tale norma, come è noto, ha prescritto il riesame amministrativo, da parte del Ministero, di tutti i provvedimenti concernenti l'erogazione di pensioni di guerra per i quali erano pendenti ricorsi giurisdizionali, ove non fosse stata già iniziata la relativa istruttoria.

Dei circa 200.000 procedimenti che la Procura generale ha, conseguentemente, rimesso al Ministero, questo, purtroppo, a distanza di quasi 10 anni dall'emanazione della legge, ne ha definiti solo la metà, comunicando, quasi sempre (nel 96 per cento dei casi), l'esito negativo del riesame, ciò che ovviamente ha comportato — dovendosi percorrere *ex novo* l'iter dei relativi ricorsi nella sede giurisdizionale della Corte dei conti — un pauroso allungamento dei tempi tecnici per la decisione dei medesimi, con evidente sacrificio delle legittime aspettative degli interessati.

Quanto sopra premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro non intenda promuovere una severa inchiesta amministrativa per accertare la responsabilità della grave situazione lamentata;

2) se non intenda, comunque, potenziare l'apparato della Direzione generale delle

pensioni di guerra per metterla in condizioni di smaltire l'enorme lavoro arretrato, in modo che la definizione in via amministrativa dei ricorsi in materia di pensioni di guerra si raccordi con l'attività giurisdizionale della Corte dei conti, la cui Procura generale — secondo quanto si è potuto accertare — è in grado di procedere alle relative incombenze trattando mediamente 20.000 e più ricorsi all'anno.

(4 - 00600)

DELLA BRIOTTA, BARSACCHI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che si sta avvicinando la conclusione della seconda legislatura regionale e che ciò rende necessaria una valutazione di come le Regioni hanno operato;

che il problema oggi più grave è quello della lentezza con cui le Regioni prelevano i fondi di loro spettanza dalla Tesoreria, a cui si aggiungono ulteriori ritardi nella utilizzazione dei fondi prelevati, che restano per lunghi periodi presso il sistema bancario;

che, secondo fonti giornalistiche, alla data del 31 dicembre 1978 risultavano giacenze di fondi regionali, presso la Tesoreria, per i seguenti importi, distinti per Regione:

Piemonte	L.	46.000.000.000
Lombardia	»	164.131.000.000
Veneto	»	146.822.000.000
Liguria	»	56.515.000.000
Emilia-Romagna	»	33.975.000.000
Toscana	»	25.134.000.000
Umbria	»	51.982.000.000
Marche	»	75.211.000.000
Lazio	»	182.572.000.000
Abruzzo	»	102.932.000.000
Molise	»	115.099.000.000
Campania	»	504.835.000.000
Puglie	»	562.250.000.000
Basilicata	»	153.842.000.000
Calabria	»	278.770.000.000
Valle d'Aosta	»	435.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	38.963.000.000
Sardegna	»	265.759.000.000
Sicilia	»	215.727.000.000
Trentino-Alto Adige	»	3.928.000.000
Cont. spec.	»	118.680.000.000
Totale		L. 3.143.562.000.000

che, alla stessa data, presso il sistema bancario, sempre secondo fonti giornalistiche, risultavano giacenze di fondi regionali per la cifra complessiva di 4.924 miliardi, per cui la somma complessiva dei fondi posti a disposizione delle Regioni e non utilizzati risultava, al 31 dicembre 1978, di oltre 8.067 miliardi di lire;

che, secondo altre fonti, alla fine dello scorso ottobre 1979, i fondi giacenti presso la Tesoreria, di pertinenza delle Regioni, risultavano più che raddoppiati rispetto al 31 dicembre 1978, e che un aumento proporzionalmente analogo pare ci sia stato per le giacenze presso il sistema bancario,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i dati, Regione per Regione, delle somme depositate presso il sistema bancario alla data del 31 dicembre 1978 ed al 31 ottobre 1979, quali sono stati i tassi praticati dalle banche e l'ammontare complessivo degli interessi maturati nell'anno 1978;

se questi dati non denunciano una situazione che va esaminata e discussa, senza alimentare il facile qualunquismo contro il potere regionale, per rilanciare il centralismo statale (sono noti i dati dei residui dei Ministeri, anche di quelli che hanno possibilità di spesa diretta);

quali iniziative intende assumere il Ministro per evitare che il fenomeno diventi più grave, se è vero che le giacenze non utilizzate sono raddoppiate nell'ultimo anno e sono triplicate nel triennio.

(4 - 00601)

D'AMICO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Attese le diffuse, motivate lagnanze provocate negli ambienti interessati dalla mancata presa in considerazione di molte istanze che, nella prospettiva, anche, delle possibilità offerte dagli stanziamenti del cosiddetto piano straordinario di emergenza del 1978, sono state presentate ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, alla dipendente sezione autonoma del Genio civile di Pescara, la quale, a quanto risulta, è affidataria delle istruttorie delle pratiche relative agli interventi previsti dalla legge citata per lavori di restauro statico-struttu-

rale e di manutenzione straordinaria di edifici costituenti beni di carattere storico-monumentale ed artistico;

rilevato che le giustificazioni in proposito generalmente addotte si rifanno ai tempi brevi avuti a disposizione per la elaborazione delle relative perizie, o ai ritardi con cui le perizie elaborate dagli stessi enti richiedenti sono state presentate;

accertato che, da una parte, la dichiarata esigenza di dover far fronte a programmi di lavoro non si sa come definiti, e, dall'altra, l'assoluta inadeguatezza delle strutture tecniche dell'ufficio sopra citato a tener dietro alle molte istanze presentate, hanno di fatto impedito di avere riguardo di situazioni di grave precarietà di molti immobili soggetti a tutela che esigevano immediatezza di interventi, spesso di non rilevante entità in quanto a spesa;

segnalate, tra le tante istanze acquisite dalla richiamata sezione del Genio civile, quelle riferite alle chiese di Santa Maria Maggiore, di Santa Giovina, di Madonna degli Angeli, della Santissima Trinità, tutte di Lanciano in Abruzzo,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si ritiene di prendere per consentire l'esecuzione quanto più sollecita possibile delle opere necessarie per ridare stabilità agli edifici sopra elencati e per evitare l'ulteriore degrado delle loro condizioni.

(4 - 00602)

SAPORITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che con l'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è stata, con gli altri enti pubblici ivi menzionati, soppressa l'Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG);

che con lo stesso surrichiamato articolo 1-bis della legge n. 641 del 1978 è stato fissato al 31 marzo 1979 il termine entro il quale le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dalla predetta ONIG, nei confronti degli orfani di guerra ed equiparati, sono trasferite per competenza all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;

che, nonostante le sollecitazioni rivolte dalla suindicata associazione, nè la soppressa ONIG, nè la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno provveduto, secondo la loro specifica competenza, a dare e a far dare concreta attuazione alla norma di legge in questione;

che dalla carente situazione determinata derivano negative conseguenze per la categoria degli orfani di guerra, rimasta altrettanto priva di protezione, rappresentanza e tutela che l'ONIG non può più assolvere e che l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra non può ancora esercitare;

che l'insorgenza di dubbi circa la competenza all'iscrizione degli orfani di guerra nell'apposito elenco qualificante tale condizione non può giustificare l'attuale stato di fatto, per il quale si impedisce assurdamente all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di adempiere agli specifici impegni espressamente e chiaramente indicati dalla legge di che trattasi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende adottare per ovviare a tale situazione, che reca un evidente danno agli orfani di guerra ed alle categorie equiparate.

(4 - 00603)

PETRONIO, SPANO. — *Ai Ministro delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — (Già 3 - 00150)

(4 - 00604)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 00377, del senatore Pollastrelli, sulla chiusura dell'unico sportello bancario esi-

stente nel comune di Arlena di Castro (Viterbo);

n. 3 - 00381, dei senatori Pollidoro ed altri, sull'introduzione, a partire dal 1° gennaio 1980, di più elevate aliquote IVA per generi di largo consumo (annunciata nella seduta odierna);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 3 - 00374, dei senatori Chiarante e Zavattini, sulle iniziative adottate per la valorizzazione del patrimonio artistico di Mantova;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

n. 3 - 00378, del senatore Vincelli, e

n. 3 - 00379 del senatore Murmura, sullo sciopero ferroviario indetto nel compartimento di Reggio Calabria a seguito di un provvedimento giudiziario a carico di un ferroviere;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

n. 3 - 00380, del senatore Di Marino, sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale di economia agraria.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 6 dicembre 1979

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

1. Discussione del disegno di legge:

SIGNORELLO ed altri. — Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero

(364) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

II. Discussione delle mozioni nn. 13, 17 e 24, con svolgimento di interpellanze ed interrogazioni connesse, riguardanti la difesa del suolo.

Mozioni all'ordine del giorno:

CIPPELLINI, FINESSI, FABBRI, BOZZELLO VEROLE, BARSACCHI, SIGNORI, NOVELLINI, MARAVALLE, SCAMARCIO, SEGRETO, SPINELLI, NOCI, DELLA BRIOTTA, FOSSA, PETRONIO, LEPRE, FERRALASCO, PITTELLA, SCEVAROLLI. — Il Senato,

considerato:

che, per l'ordine dei propri lavori — debitamente coordinati con quelli dell'altro ramo del Parlamento — è opportuno individuare chiaramente, sin dall'inizio della legislatura, i problemi nazionali di maggiore rilievo sui quali il Parlamento dovrà organicamente legiferare;

che il problema della difesa del suolo, della regolazione dei fiumi e del governo delle acque riveste carattere di assoluta priorità perchè pregiudiziale alla continuità ed allo sviluppo dell'attività produttiva del Paese, alla conservazione di gran parte delle sue risorse e dei suoi investimenti ed alla stessa salvaguardia della vita e dei beni dei cittadini;

che a tale riguardo manca tuttora una organica moderna sistemazione legislativa e che gli stanziamenti relativi sono stati nell'ultimo decennio (per non risalire più lontano nel tempo) tanto limitati e saltuari da non consentire neppure la manutenzione delle opere eseguite, la riparazione dei danni alluvionali ed il funzionamento dei servizi indispensabili;

che, all'inverso, ormai da molti anni, e in particolare dopo le disastrose alluvioni del 1951 e del 1966 (e quelle minori e diffuse che si ripetono ogni anno), è maturata nei cittadini la coscienza della gravità di tali problemi e dell'urgenza di un'organica politica per fronteggiarli;

che — grazie al piano-fiumi del 1952, alla monumentale indagine della Commissione De Marchi, alla relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva del Senato ed a molti altri documenti pubblici e privati — la conoscenza e la valutazione dei fenomeni, dei problemi e delle possibili soluzioni sono ormai tali da consentire sia la elaborazione di una completa ed organica legge in materia, sia l'attuazione di razionali piani pluriennali di breve, di medio e di lungo periodo;

che il Parlamento, nel corso di ormai sei legislature, e particolarmente delle ultime quattro, ha avuto modo di assimilare le indicazioni di quei documenti e, attraverso l'esame e la discussione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa presentati in tanti anni, ha potuto riscontrare tra i partiti in esso rappresentati una notevole convergenza di vedute sui punti essenziali di una possibile e necessaria legge organica;

che sarebbe assurdo che la nuova legislatura dovesse ancora una volta limitarsi alla discussione ed all'approvazione di provvedimenti parziali e provvisori, incapaci di assicurare certezza e continuità di interventi in un campo nel quale, per la natura stessa dei problemi, appunto di queste c'è bisogno;

che non ha senso giustificare con le straordinarie difficoltà dell'attuale congiuntura il continuato ricorso a provvedimenti provvisori quando è noto che, per uscire dall'emergenza, occorre appunto dare ai problemi di fondo — qual è quello trattato nella presente mozione — un'impostazione stabile, corrispondente alla loro permanente natura;

che, infine, per il carattere istituzionale che la legislazione in tale campo deve assumere, è indispensabile che al Parlamento sia restituita la pienezza dei suoi poteri legislativi, spesso ridotta o annullata in passato dalle lunghe attese di disegni di legge elaborati impropriamente dal Potere esecutivo,

impegna i Gruppi parlamentari:

a riconoscere all'esame dei problemi della difesa del suolo carattere di assoluta priorità nell'ordine dei lavori del Senato;

ad adottare subito le necessarie iniziative affinché le Commissioni riunite competenti elaborino — sulla base dei materiali e delle proposte delle precedenti legislature — un organico testo di legge che, in un tutto unico, sia tale da regolare la materia per quanto rientra nella competenza dello Stato centrale e da costituire legge-quadro per quanto è di competenza delle Regioni;

a concordare tempestivamente, nei modi più opportuni, con i Gruppi dell'altro ramo del Parlamento, gli indirizzi ed i punti qualificanti di tale legge organica, così da rendere in seguito sollecita la sua approvazione e la sua entrata in vigore;

impegna, quindi, il Governo:

a predisporre, nel piano triennale, adeguati stanziamenti immediati con detta destinazione, tali da consentire la sistemazione degli essenziali servizi, la creazione ed il primo avvio degli organi che la legge organica prevederà, l'impostazione iniziale della necessaria programmazione pluriennale, nonché l'esecuzione di un primo lotto di opere, di interventi e di manutenzioni di immediata urgenza;

a mettere allo studio il riordino dei Ministeri competenti e delle loro attribuzioni, in vista della creazione di un'unica sede centrale competente per l'indirizzo ed il coordinamento in tema di assetto del territorio, difesa del suolo e governo delle acque, nonché per il passaggio delle spese relative ai futuri programmi in tali campi dal settore degli stanziamenti straordinari a quello degli stanziamenti ordinari di bilancio.

(1 - 00013)

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISTOLESE, PISANÒ, RASTRELLI, POZZO. — Il Senato, considerato:

che continua l'aggravarsi del dissesto idrogeologico del territorio nazionale, causa ogni anno dell'accentuarsi del fenomeno delle frane e delle alluvioni, con danni ingenti a beni e perdite spesso numerose di vite umane;

che la difesa del suolo costituisce, fra tutti gli investimenti, anche di carattere urgente, quello da considerarsi prioritario in modo assoluto;

che da molti anni è stato consegnato al Governo il piano organico predisposto, al riguardo, dalla Commissione di esperti presieduta dall'eminente maestro professor De Marchi;

che successivamente, nelle ultime legislature, in relazione a tale piano è stata svolta un'approfondita indagine conoscitiva, anche con visite *in loco*, dalle Commissioni legislative congiunte dei lavori pubblici e dell'agricoltura;

che nonostante ciò il Governo ha presentato, in sede referente, nelle suddette Commissioni, nel succedersi dei vari Ministri competenti per materia, provvedimenti legislativi non soltanto inadeguati finanziariamente all'imponenza ed all'ampiezza del problema, ma differenziati nelle norme e nella loro impostazione e mai definiti nel loro *iter* parlamentare;

che ogni ulteriore ritardo nell'affrontare il problema costringe lo Stato, in misura sempre crescente, a spendere migliaia di miliardi annualmente per provvedere alle riparazioni per le opere distrutte o danneggiate ed ai relativi indennizzi;

che, infine, l'ultimo disegno di legge — presentato, dopo continui solleciti, dal ministro Gullotti — oramai decaduto per lo scioglimento anticipato della VII legislatura, trovò nel suo esame, in sede referente, non soltanto contrasti di valutazione tra i commissari, ma evidenti perplessità e suggerimenti di modifiche da parte dello stesso successivo Ministro, senatore Stammati,

impegna il Governo a presentare, senza ulteriori indugi, un nuovo disegno di legge che assicuri mezzi adeguati di finanziamento ad un organico piano, scaglionato in un primo decennio, che tenga conto dei dibattiti finora svoltisi nelle sedi competenti, sulla stampa e tra gli esperti e che si ispiri prevalentemente alle finalità ed alle proposte di mezzi, di organizzazione e di tempi, indicati dall'autorevole Commissione De Marchi, espressione questa delle maggiori

competenze in materia, di collaudata esperienza e di approfonditi studi.

(1 - 00017)

CALICE, ROMEO, TALASSI GIORGI Renata, BACICCHI, ZAVATTINI, SASSONE, MOLA, MONTALBANO, TROPEANO, SEGA.

— Il Senato,

rilevato il sistematico ed ormai prevedibile ripetersi di alluvioni, frane e gravi dissesti del suolo in molte regioni italiane;

constatata, allo stato dei fatti, l'assoluta mancanza di una politica di salvaguardia del territorio da parte del Governo, che sia articolata in una programmazione poliennale degli interventi;

rilevato che, a distanza di molti anni dalle conclusioni della « Commissione De Marchi », le indicazioni nelle stesse contenute non hanno avuto attuazione;

considerato che, in materia di acque e difesa del suolo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 attribuisce ampie e sostanziali competenze alle Regioni, prescrivendo, al tempo stesso, la riforma del Ministero dei lavori pubblici entro il 31 dicembre 1979;

preso atto, infine, degli alti costi finanziari e sociali derivanti dai danni conseguenti a calamità che avrebbero potuto essere evitate, o ridotte nella loro gravità, da un intervento preventivo di risanamento del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

1) a presentare al Parlamento il progetto di riforma del Ministero dei lavori pubblici entro i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e cioè non oltre il 31 dicembre 1979, nel rispetto del quadro istituzionale definito dal decreto del Presidente della Repubblica numero 616 stesso;

2) a formulare un piano organico di interventi che, partendo dal completo riconoscimento della stretta connessione esistente tra difesa del suolo, tutela dell'ambiente, utilizzazione delle risorse, assetto del territorio e sviluppo socio-economico, definisca, anche in termini legislativi, gli strumenti, le procedure ed i finanziamenti indispensa-

bili per la programmazione degli interventi stessi;

3) a predisporre il riordino di tutti gli enti strumentali operanti nel settore, rafforzando e riqualificando gli apparati tecnico-amministrativi ed incentivando la ricerca applicata;

4) a procedere all'unificazione sistematica delle norme vigenti riguardanti:

le opere idrauliche e gli usi delle acque;

il servizio idrografico, mareografico, sismico e geologico;

la sistemazione dei bacini montani e di bonifica;

le opere idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;

la difesa ed il consolidamento degli abitati e delle opere pubbliche;

la difesa dei litorali marittimi e lacuali;

la subsidenza;

5) a prevedere, per il prossimo triennio 1980-1981-1982, un congruo finanziamento complessivo per interventi di difesa del suolo e per calamità.

(1 - 00024)

Interpellanze all'ordine del giorno:

FINESSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il nubifragio del 18 e 19 agosto 1979 ha colpito vaste zone dell'Emilia-Romagna e in particolare il basso Ferrarese;

che le produzioni di alcune migliaia di ettari di terreno sono fortemente compromesse, ove ancora in buona parte permangono le acque stagnanti — mettendo in luce le gravi carenze dei consorzi di bonifica — e che il duro lavoro di un anno di centinaia di famiglie di contadini rischia di essere completamente vanificato;

che gli allagamenti dei lidi ferraresi hanno provocato gravi danni alle strutture e agli impianti balneari, e che un elevato tasso di inquinamento del mare ha costretto il sindaco di Comacchio, per la prima volta, ad

emettere una ordinanza di sospensione temporanea della balneazione, provocando con ciò un comprensibile disagio ai turisti stranieri e italiani;

che fenomeni come quello sopra denunciato si verificano sempre più di frequente,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti concreti il Governo intende predisporre con urgenza, non solo per risarcire i danni dei coltivatori e degli operatori del turismo, ma per determinare finalmente una politica adeguata per la difesa preventiva del suolo dalle calamità e una difesa dell'ambiente dall'accentuarsi degli inquinamenti, condizione questa divenuta ormai improcrastinabile per prevenire, nei limiti del possibile, i disastri e non trovarci sempre a doverli rincorrere con la prassi mortificante dello Stato assistenziale.

(2 - 00031)

FABBRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non si ritenga che fra i problemi urgenti ed indifferibili, di cui il Governo deve farsi carico, si debba inserire quello, fino ad ora dissennatamente trascurato, della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente. Infatti le condizioni di generale disordine idrogeologico e territoriale del Paese sono state nuovamente riproposte agli immemori dai nubifragi e dai disastri che hanno recentemente colpito, dopo qualche giorno di pioggia, varie regioni d'Italia e, da ultimo, l'Emilia (con particolare riguardo all'Appennino parmense), la Liguria e la Lombardia.

L'inerzia del Governo, sia sotto il profilo di un'organica politica in tale campo, sia per quanto riguarda il pronto intervento, appare in tutta la sua gravità ed evidenza se si considera che:

1) gli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per la difesa del suolo sono rimasti totalmente inutilizzati nell'ultimo biennio e destinati a finalità del tutto diverse, quali il salvataggio di grandi imprese male amministrate;

2) il disegno di legge presentato nella VII legislatura dal ministro Gullotti sotto

il titolo di piano decennale per la difesa del suolo è decaduto, in mancanza di approvazione, a causa dell'interruzione della legislatura; gli stanziamenti ivi previsti per i primi due anni sono rimasti inutilizzati, nè sono stati sostituiti da nuovi investimenti; nel frattempo, salvo alcune leggi speciali, non si è compiuta una sola opera di bonifica e consolidamento, destinata a prevenire nuovi disastri, nè si sono eliminate le conseguenze degli eventi calamitosi che, negli ultimi anni, hanno colpito centinaia di località danneggiando gravemente le popolazioni residenti;

3) di conseguenza, proprio a causa dell'oblio di più lustri, la situazione si è andata ulteriormente aggravando, per cui si è facili profeti se si prevedono nuovi dissesti, nuove devastazioni, estesi fenomeni calamitosi, dovuti però all'incuria dell'uomo più che alla furia della natura.

Si chiede, pertanto, di conoscere se ed in qual modo il Governo intenda interrompere seriamente e concretamente detta inexcusabile negligenza, e si sottolinea in particolare l'urgenza di varare, d'intesa con le Regioni, un programma straordinario di emergenza e di pronto intervento, quale anticipazione del piano generale da realizzare poi in applicazione dell'emananda legge organica.

(2 - 00036)

MASCIADRI, CIPELLINI, BOZZELLO VEROLE, FINESSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In relazione alle calamità naturali ricorrenti nel nostro Paese per eventi meteorologici — ultime quelle di pochi giorni or sono in parte dell'Italia Settentrionale, con particolare riferimento alla zona delle valli ossolane — che hanno prodotto ulteriori, considerevoli danni a strade, case, campi ed infrastrutture e, in più, altri 5 morti che si aggiungono ai 19 dello scorso anno 1978 per le stesse cause, gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga indispensabile adottare, con urgenza e con carattere di priorità, iniziative organiche e non sporadiche a difesa del suolo, che sembrano assenti nel programma di Governo, ad impedire che i beni e la vita stessa di laboriose

55ª SEDUTA

ASSEMBLEA · RESOCONTO STENOGRAFICO

5 DICEMBRE 1979

vallate e comunità, in una nazione che conta quasi due terzi del suo territorio situato in collina e in montagna, siano continuamente minacciati.

(2 - 00049)

FONTANARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato:

che la situazione di dissesto del territorio permane grave (puntualmente bastano le prime piogge autunnali un po' eccezionali per provocare effetti calamitosi più o meno localizzati);

che già dal 1970 la Commissione De Marchi ha sottoposto al Parlamento conclusioni e proposte in tale delicato settore;

che un tentativo abbastanza serio in sede legislativa, il disegno di legge n. 1104 dell'aprile 1978, « Programma decennale di interventi per la difesa del suolo », è prematuramente naufragato anche a causa dello scioglimento anticipato delle Camere;

che la carenza di un'iniziativa a carattere nazionale ostacola, o quanto meno pregiudica, i programmi di competenza delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale;

che ogni ulteriore ritardo nell'attuazione di provvedimenti di carattere preventivo si traduce in perdita di vite umane ed in pesantissimi oneri per la ricostruzione;

che nella dichiarazione programmatica del Governo non è stata fatta alcuna menzione in merito agli intendimenti su tale specifico problema,

l'interpellante chiede di conoscere:

se sia prevista a breve scadenza la ripresentazione, da parte del Governo, di un programma organico pluriennale di interventi a difesa del suolo;

se, in caso positivo, il Governo non intenda avvalersi, ad integrazione dei provvedimenti quasi esclusivamente di carattere idraulico di cui al citato disegno di legge n. 1104, dei suggerimenti che in più occasioni ha avanzato l'Ordine nazionale dei geologi;

se non ritenga possibile, al fine evidente di compressione della spesa pubblica, studiare, di concerto con il Ministro della difesa, nel quadro dei provvedimenti a difesa

del suolo, forme di collaborazione per l'impiego non episodico della potenzialità del Genio militare e delle Forze armate in genere, che troverebbero un vastissimo campo di applicazione e sperimentazione per mezzi e personale, fatta naturalmente salva la compatibilità con i loro compiti istituzionali.

(2 - 00059)

VINCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerato:

che il ripetersi di calamità naturali ripropone, in termini drammatici, il problema di un piano organico di interventi per la difesa del suolo;

che è ormai generalmente avvertita l'esigenza di superare la fase dei finanziamenti sporadici ed episodici destinati a fronteggiare la situazione di emergenza;

che per questo settore si impone una decisa svolta nell'azione dei pubblici poteri, ispirata ad una rigorosa programmazione ed ad un oculato impiego delle risorse;

che in questo quadro acquista particolare rilievo la problematica, sempre attuale, della difesa del territorio della Calabria, caratterizzato da una struttura geologica non salda;

che gli interventi straordinari attuati non hanno risolto il grave problema, e per la sua complessità ed anche perchè su questa difficile tessitura territoriale si sono succeduti eventi storici e naturali che hanno determinato danni tanto gravi da rendere sempre più precaria la stabilità di notevole parte della sua superficie;

che le forze politiche dispongono ormai di una serie di studi organici per la completa valutazione del fenomeno e per l'indicazione delle possibili soluzioni,

l'interpellante chiede di conoscere se — nello spirito del disegno di legge presentato nella VII legislatura dal ministro Gullotti, avente per titolo: « Piano decennale per la difesa del suolo », decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere — non intenda con urgenza predisporre un provvedimento organico che riconosca ai problemi della difesa del suolo il carattere di premimente importanza.

(2 - 00077)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

CORALLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e dei trasporti.* — Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti sono stati adottati per venire incontro alle più immediate esigenze della popolazione di Avola in relazione ai gravi danni provocati, alle persone ed alle cose, dal violento nubifragio che ha colpito il territorio di quel comune e dall'alluvione conseguita ad un enorme accumulo di acque successivamente riversatosi sull'abitato;

se sono state accertate particolari responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria, che ha incautamente convogliato le acque che vengono a raccogliersi lungo la linea ferroviaria in un unico canale, senza preoccuparsi di assicurare ad esse uno sbocco e di proteggere il centro abitato;

quali opere si intendono realizzare per prevenire il ripetersi di un fenomeno tutt'altro che imprevedibile, che ha già provocato la morte di 3 cittadini, il ferimento di altri, nonché la distruzione di colture e dei modesti beni di centinaia di famiglie.

(3 - 00209)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sulle iniziative che il Governo intende intraprendere per sovvenire ai gravissimi inconvenienti che un recente nubifragio ha arrecato a Vibo Valentia, provocando danni per oltre 3 miliardi di lire a strade, reti idrico-fognanti, abitazioni private ed edifici pubblici.

La situazione che si è creata esige un intervento urgentissimo, anche al fine di evitare il violento risentimento dei cittadini.

(3 - 00221)

SPINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia adottato e intenda adottare a favore delle popolazioni della Sabina, colpite dal nubifragio del 5 ottobre 1979 che ha causato gravi danni alle cose, alle colture, al bestiame ed alla viabilità.

(3 - 00223)

SEGRETO, RECUPERO, DI NICOLA, FINNESSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per conoscere:

quali interventi sono stati posti in essere a favore delle popolazioni di Avola, danneggiate dal recente violento nubifragio;

se sono già stati espletati i dovuti accertamenti al fine di stabilire se, all'origine del disastro accaduto, vi siano delle responsabilità da parte delle autorità preposte al controllo delle condizioni di sicurezza degli abitati colpiti;

quali azioni sono state promosse per evitare il ripetersi di simili fenomeni, azioni che, ad avviso degli interroganti, non devono ancora una volta limitarsi all'approvazione di provvedimenti-tampone, ma devono affrontare in via definitiva e risolutiva i problemi del riassetto idrogeologico e della difesa del suolo.

(3 - 00225)

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Considerato:

che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto — attuato in relazione alla legge 22 luglio 1975, n. 382 — ai fini della competenza in materia di opere idrauliche ricadenti in bacini interregionali, contiene all'articolo 89, secondo comma, il termine del 1° gennaio 1980 per la delega alle Regioni di tale competenza, nel caso che in precedenza non sia stata già avviata la riforma del Ministero;

che tale delega, ammesso che fosse ritenuta opportuna, non dovrebbe precedere un ampio dibattito su una nuova legge organica per la difesa del suolo e per l'assetto del territorio nazionale, ispirata alle chiare ed autorevoli indicazioni derivanti dal piano De Marchi e dai dibattiti già svoltisi in Commissione, in sede referente, in occasione del disegno di legge presentato dal ministro Gullotti, decaduto per l'anticipato scioglimento della legislatura,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene, come sembra quanto mai opportu-

no, di dover adottare, con carattere di estrema urgenza, un'adeguata proroga ai suddetti termini di scadenza legislativa.

(3 - 00333)

VENTURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati, o stiano per essere adottati, al fine di fronteggiare le conseguenze delle disastrose alluvioni che, nei giorni 11 e 18 novembre 1979, hanno colpito la provincia di Pesaro, soprattutto nella zona litoranea, e se non si ritenga di dover promuovere, data la portata dell'evento, il riconoscimento di zona colpita da pubblica calamità.

(3 - 00334)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Ricordato come nella sera di venerdì 16 novembre 1979 il fiume Garigliano, nel basso corso, è straripato invadendo con le acque le campagne circostanti, travolgendo le colture, e in particolare i pescheti, e raggiungendo anche gli insediamenti della vecchia centrale elettrica nucleare, situata nelle vicinanze, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano stati i danni arrecati dal fenomeno alluvionale;

quali provvidenze il Governo intenda disporre per le popolazioni danneggiate;

se le acque abbiano raggiunto la centrale nucleare, e in particolare il reattore e la piscina di stoccaggio delle scorie radioattive, provocando dispersione di materiale radioattivo nelle zone circostanti e nelle vicine acque del Tirreno, con conseguenti immaginabili rischi di inquinamento delle future colture e della flora e fauna marina;

se il Governo, considerato anche che da circa due anni la centrale elettronucleare del Garigliano è ferma, non ritenga di dover prendere in esame l'opportunità di prov-

vedere al definitivo smantellamento degli impianti e ad una rimozione e sistemazione delle scorie radioattive in modo da eliminare o ridurre al minimo i pericoli derivanti dalle stesse.

(3 - 00341)

GUSSO, TONUTTI, DEGOLA, BAUSI, PARRINO, FASSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, a quasi trent'anni dalle alluvioni del Polesine del 1951 e della Calabria del 1952 e a 13 anni dagli eventi calamitosi del 1966, il dissesto idrogeologico del Paese si è aggravato, non essendo stato avviato alcun piano organico di conservazione, sistemazione e difesa del suolo e del sottosuolo, di regolazione delle acque, di prevenzione dalle inondazioni, di protezione delle risorse idriche e di tutela del mare e dei litorali;

che ormai, anche in occasione di eventi meteorologici non eccezionali, si verificano esondazioni e dissesti che determinano perdita di vite umane e gravi danni ai beni pubblici e privati;

che l'evoluzione dell'assetto territoriale, l'assenza di una visione globale del problema sulla salvaguardia dell'ambiente, l'abbandono delle zone collinari e montagnose, l'esiguità degli investimenti in manutenzioni ed opere di difesa, lo spezzettamento delle competenze, la settorialità degli interventi che direttamente o indirettamente influiscono sul territorio ed altri motivi ancora fanno prevedere l'aggravarsi del processo di degradazione fisica del Paese;

che i risultati dei lavori della Commissione interministeriale De Marchi, presentati fin dal 1970, e delle Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura del Senato, con particolare riferimento alla relazione Noè e Rossi Doria, svolti nella V e nella VI legislatura, non sono stati finora tradotti in organici provvedimenti operativi;

che il lavoro svolto dalle medesime Commissioni nel corso dell'esame dei disegni di legge presentati nella VII legislatura dai senatori Mazzoli e Santonastaso (n. 213) e dal Governo (n. 1104) non ha potuto essere

portato a compimento a causa anche dell'anticipato scioglimento delle Camere;

che, in attuazione degli articoli 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la rete idrografica italiana, attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1977, è stata suddivisa in bacini regionali ed interregionali quasi esclusivamente sulla base di mere caratteristiche geografiche e non avuto riguardo alla loro importanza e funzionalità;

che, con il piano di emergenza varato con l'ultima variazione al bilancio 1978 e con il piano straordinario autorizzato con la legge finanziaria 1979, è stato reso disponibile, per il triennio 1979-1981, uno stanziamento per opere idrauliche di 830 miliardi che, pur non completamente sufficiente, rappresenta tuttavia un contributo per avviare il problema nella giusta direzione (anche se poi, in verità, la scarsa capacità di spesa della Pubblica amministrazione determina lo slittamento delle appostazioni di spesa);

che, peraltro, tale stanziamento è stato destinato per interventi solo nei bacini idro-

grafici interregionali senza previsione alcuna di finanziamenti per opere nei bacini idrografici regionali e per le vie navigabili, che di norma sono strettamente connesse con le opere idrauliche;

che l'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dispone la delega alle Regioni, dal 1° gennaio 1980, delle funzioni amministrative relative ai bacini idrografici interregionali qualora non intervenga (cosa assai probabile) la riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intende assumere per avviare a soluzione i complessi problemi della difesa del suolo in un quadro razionale ed organico che utilizzi tutte le competenze e le esperienze di cui il Paese dispone.

(3 - 00354)

La seduta è tolta (ore 19,45).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari